



**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGALE
AULA BUNKER 1 - MI0035**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ALESSANDRO OBERTO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 56

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 30/09/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204408725

Esito: RINVIO AL 14/10/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. De Castiglione.....	3
Arringa della Difesa, Avv. De Castiglione.....	23
Arringa della Difesa, Avv. De Castiglione.....	38

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 30/09/2020

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ALESSANDRO OBERTO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.35.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Difesa, Avv. De Castiglione

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Per Scaroni. Inizierei con un po' di programma, perché vorrei anticipare al Tribunale che questa mattina affronterò cinque temi, cinque macro temi, rispetto ai quali, per la verità, mi sono imposto, e cercherò di rispettarlo, uno sforzo di sintesi, anche perché conto di depositare una memoria difensiva che integri e completi i temi che oggi intendo portare all'attenzione di codesto Tribunale. Conto di depositarla certamente entro la fine del mese di ottobre, cioè prima che il Collegio si preda quella pausa di riflessione a cui aveva accennato nelle scorse udienze. Ritengo che magari chiedendo due brevi pause nel corso della mia discussione, di poter concludere il mio intervento per le 14, 14:15 al massimo. Se però il Tribunale a un certo

punto dovesse ritenere di fare una pausa pranzo mi rimetto alle decisioni.

PRESIDENTE - No, si regoli lei, lasciamo che ognuno, durante la discussione, chi parla si regoli e noi seguiamo volentieri i ritmi di chi parla.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Grazie. Anticipo anche che accogliendo l'invito del Tribunale a evitare che tutti i Difensori affrontino tutti le stesse questioni, tutti gli stessi argomenti, non affronterò oggi una serie di tematiche che saranno sviluppate da altre Difese, tematiche che pur sarebbero di interesse, cito per tutte il tema delle consulenze tecnico-giuridiche, non l'affronterò. Non ricostruirò la vicenda dell'operazione OPL 245 dall'inizio alla fine, è un tema che verrà sviluppato da altri soggetti, da altri Difensori. Fatta questa premessa di ordine metodologica, che mi pare utile, anche perché sono il primo dei Difensori Eni che prende la parola, inizierei, con il vostro consenso, con una mia prima riflessione. L'ufficio del Pubblico Ministero ha sviluppato le proprie tesi accusatorie nel corso di due intere e intense udienze dibattimentali, noi come difensori Eni non intendiamo sottrarci al confronto con le argomentazioni accusatorie. Per quanto mi riguarda anche per rispetto verso gli sforzi, verso l'impegno che i Pubblici Ministeri hanno profuso nell'arco di questo dibattito e anche nel corso della loro requisitoria, e quindi affronteremo e affronterò personalmente, confuteremo e confuterò puntualmente, e senza sconti, signor Pubblico Ministero, tutte le asserzioni che riteniamo più significative della Pubblica Accusa. Detto questo a me pare che l'impostazione accusatoria debba essere censurata, mi si passi l'espressione, non solo per ciò che è stato affermato, ma soprattutto... anche soprattutto per ciò che è stato taciuto, per ciò che in questo processo non è stato detto, per ciò che in questo processo non si è voluto, forse non si è potuto, affrontare dialetticamente, e in particolare dopo due anni di intenso dibattito, a me balza agli occhi, quale elemento più eclatante di quella che a mio avviso è l'evanescenza della tesi accusatoria, il totale, il fragoroso silenzio del Pubblico Ministero rispetto all'individuazione dell'accordo corruttivo con i Pubblici Ufficiali nigeriani che sono indicati nel decreto che dispone il giudizio, e sul ruolo che in questo ipotetico accordo corruttivo avrebbero dovuto avere i dirigenti Eni, in particolare il mio assistito il Dottor Paolo Scaroni. Mi pare cioè che il Pubblico Ministero, in questo processo, anche nel corso della sua requisitoria, abbia completamente ignorato ciò che secondo i consolidatissimi principi giurisprudenziali avrebbe dovuto essere l'oggetto principale dell'onere probatorio gravante sulla Pubblica Accusa. Anche la giurisprudenza più recente è granitica sul punto, ravvisando proprio nell'accordo corruttivo il nucleo centrale della struttura del reato di corruzione. Io anticipo e dico che cercherò di non appesantire la mia discussione con troppi richiami giurisprudenziali, però in certi momenti, e questo è uno di quelli, in cui abbiamo

assistito a un silenzio della Pubblica Accusa su temi centrali di questo processo, credo che sia importante mettere qualche punto fermo e qualche paletto anche in punto di diritto. Allora sotto questo profilo non posso non ricordare come la Suprema Corte abbia più volte affermato che per la sussistenza del reato di corruzione occorre, e leggo testualmente, “la prova dell’accordo illecito quale fatto tipico costituente il reato di corruzione propria in termini di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”. Così ad esempio sezione sesta 30 gennaio 2019 numero 23819, poi nella memoria che depositerò troverete tutti i riferimenti, qui mi limiterò a segnalare le più significative. La prova della sussistenza e dell’esistenza del rapporto sinallagmatico tra Pubblico Ufficiale e privato italiano, e ribadisco italiano perché se non si individua un soggetto privato ai sensi del 321 italiano, si creerebbero, si potrebbero creare dei problemi, in questo processo, di procedibilità, ai sensi degli articoli 7 e seguenti, in particolare ai sensi dell’articolo 10 del codice penale. Ma dicevo che al di là della prova, dell’esistenza del rapporto sinallagmatico tra il Pubblico Ufficiale e il privato, rispetto questo tema la giurisprudenza, anche più recente, ha ritenuto insufficiente ai fini della prova della sussistenza del reato anche la circostanza dell’intervenuta dazione di utilità. Sezione sesta 29 ottobre 2019 numero 46404. E in altre pronunce la Corte di Cassazione ha anche sottolineato che sia necessario definire con precisione, definire con precisione dice la Corte, la sfera di operatività del patto. Sezione sesta 22 gennaio 2019 numero 17973. Ora questi principi che ho veramente per sommi capi richiamato, principi espressi dalla Corte di Cassazione, sono stati, anche di recente, recentissimamente, ripresi, sviluppati, precisati dalla nota sentenza già richiamata della Corte di Appello di Milano nel procedimento penale Algeria, per intenderci, sezione seconda, 15 gennaio 2020. E allora io credo che sia importante richiamare qualche passaggio di questa sentenza. È importante perché, come ho detto, in questa sentenza sono stati precisati, puntualizzati i principi già, come dire, incardinati, fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, ma è importante anche perché, è inutile nascondercelo, questo processo prima o poi lì finirà. Anche nell’auspicatissimo caso in cui il mio assistito e gli Imputati Eni vengano assolti, come noi chiediamo, chiederemo, e siamo convinti che possa capitare, conosco il Pubblico Ministero, ci conosciamo da 30 anni, abbiamo cominciato i primi processi nel 1992, mi ricordo, eravamo dei ragazzini, io non avevo ancora 30 anni e lei poco di più, signor Pubblico Ministero, insomma per 30 anni siamo andati avanti a incontrarci e a scontrarci in tanti processi, siamo sempre finiti davanti la Corte di Appello, o l’uno o l’altro ha impugnato. E quindi credo che sia anche importante ricordare le parole di questa Corte di Appello, tra l’altro particolarmente autorevole nella sua composizione. Perché cosa dice la Corte Milanese? “Nel quadro della

corruzione propria antecedente assume un rilievo primario”, un rilievo primario, “e assorbente”, questi aggettivi non sono detti a caso, “tanto nella prospettiva della corruzione domestica quanto in quella internazionale, la dimostrazione rigorosa della conclusione di un accordo corruttivo precedente all’esercizio delle funzioni asservite agli interessi privati e avente ad oggetto specifico il mercimonio del *munus* pubblico, anche” dice la Corte d’Appello “qualora sia stata comprovata la dazione indebita di utilità in favore del Pubblico Ufficiale, italiano o estero, la quale di per sé rappresenta soltanto un indizio sul piano logico. Quindi” prosegue la Corte “è imprescindibile” imprescindibile dice la Corte di Appello “acquisire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio della conclusione del patto corruttivo che rappresenta l’in sé (fonetico)” dice la Corte “l’in sé del patto tipico costituente il reato di corruzione propria domestica o internazionale”. E questi stessi principi, per la verità, non sono, come dire, solo una ripresa di principi consacrati ormai nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma sono l’evoluzione di principi che erano già stati affermati sempre dalla Corte di Appello di Milano, ma da un’altra sezione della Corte di Appello di Milano, mi riferisco alla sezione terza della Corte di Appello di Milano, sentenza 8 gennaio 2018, sentenza confermata in Cassazione dalla sezione quarta del 2019 numero 40258, sentenza che riguarda l’altro grande processo Milanese in tema di corruzione internazionale, perché anche questo è un elemento che secondo me è significativo da sottolineare, che è il cosiddetto procedimento penale... processo penale Finmeccanica. E allora nel processo penale Finmeccanica i Giudici della sezione terza della Corte di Appello di Milano hanno assolto tutti gli Imputati argomentando tra l’altro che, leggo testualmente, “non è dato sapere chi avesse fatto al Pubblico Ufficiale la proposta corruttiva, e nemmeno i termini economici della stessa, laddove non è che non veda che in una vicenda come quella che ne occupa l’accordo corruttivo deve... l’accordo corruttivo deve prevedere precisi riferimenti patrimoniale da definirsi all’esito di un’articolata trattativa”. E quindi secondi i Giudici di Appello milanesi il difetto di riscontro probatorio in punto di accordo corruttivo rende ultronea, dice la Corte. Rende ultronea, cioè rende superfluo, rende inutile la valutazione degli ulteriori elementi costitutivi, e in prima battuta del pagamento di denaro al Pubblico Ufficiale straniero che ne rappresenta l’esecuzione. Quindi, in definitiva, il mancato accertamento dell’accordo corruttivo spezza irrimediabilmente il nesso eziologico e impedisce la configurazione stessa della fattispecie penale corruttiva. Ora alla luce di questi principi che mi sono permesso di richiamare e di ricordare, prima di tutto a me stesso, io credo che sia molto significativo, potrei dire determinante, potrei dire dirimente, il fatto che rappresentanti della Pubblica Accusa in questo processo non si siano posti il problema

di dimostrare che i dirigenti Eni, oggi Imputati, abbiano davvero stipulato un patto corruttivo per ottenere quei presunti illeciti vantaggi indicati nel capo d'imputazione, e con quale Pubblico Ufficiale questo accordo corruttivo sia stato siglato. La realtà è che per il Pubblico Ministero la dimostrazione della sussistenza di un accordo corruttivo posto in essere dagli Imputati Eni, per quanto ci riguarda, in particolare dal Dottor Scaroni, sembra essere un non tema di questo processo. Però in considerazione della richiesta di condanna molto pesante, ma il principio varrebbe anche se fosse stata una richiesta lievissima, ma in considerazione della richiesta di condanna avanzata nei confronti del mio assistito sarebbe stato lecito, io vorrei dire anche sarebbe stato doveroso attendersi una dimostrazione puntuale del suo ruolo, del ruolo di Paolo Scaroni rispetto a questo patto corruttivo. Ma noi in due udienze dibattimentali piene e dense, circa 16 ore di discussione, in un'udienza della Parte Civile, non ho sentito, non abbiamo sentito una parola rispetto al ruolo di Scaroni, rispetto a questo illecito accordo corruttivo con i Pubblici Ufficiali nigeriani. Non sappiamo quando tale accordo illecito sarebbe stato stipulato, in che termini sarebbe stato stipulato, dove sarebbe stato stipulato. Non sappiamo nulla. Allora io credo che la fuga, perché di fuga si tratta, della Pubblica Accusa di fronte a questa componente essenziale del patto tipico costituente il reato di corruzione, la fuga della Pubblica Accusa da quello che la Corte di Appello di Milano ha definito con un'espressione folgorante nella sua sinteticità "l'in sé del fatto tipico del reato di corruzione", io credo che trovi la sua ragione d'essere non certo nell'ignoranza di questi principi da parte della Pubblica Accusa, quantomeno la sentenza della Corte di Appello di Milano Algeria è conosciutissima dai nostri Pubblici Ministeri, certamente non trova la sua ragione d'essere in una colpevole distrazione, perché di tutto si può... tutto possiamo contestare ai nostri Pubblici Ministeri tranne un impegno e uno scrupolo rispetto a questa vicenda, quindi non è certo un problema di colpevole distrazione rispetto al tema centrale. La realtà è che non c'è una parola su questo tema perché siamo di fronte a una totale mancanza di prove sul punto. Allora in assenza di qualsivoglia elemento documentale o dichiarativo dal quale sia possibile desumere anche vagamente i contorni di un accordo corruttivo, al quale necessariamente deve aver partecipato Scaroni, debbono aver partecipato i dirigenti Eni per giustificare una sua o una loro richiesta di condanna, la Pubblica Accusa si limita a formulare un'ipotesi, un'ipotesi che, lo vedremo, anche ove fosse dimostrata, e così non è, è un'ipotesi che, e lo dico fermamente, non può in alcun modo supplire al vuoto incolmabile che è determinato dalla totale carenza di prova in ordine all'esistenza del *pactum sceleris* tra i dirigenti Eni oggi Imputati e i Pubblici Ufficiali nigeriani, perché alla fine della fiera l'argomento che ci porta la Pubblica Accusa, che pone la Pubblica

Accusa all'attenzione del Tribunale è uno e uno solo. C'è un *leitmotiv* della Pubblica Accusa, che è il seguente: i dirigenti Shell, i dirigenti Eni, tutti insieme indistintamente, senza distinzione di ruoli, di posizioni, di società, tutti insieme, facendo di ogni erba un fascio, tutti i dirigenti Shell e tutti i dirigenti Eni Imputati sapevano, erano al corrente, conoscevano il fatto che il denaro che Malabu ha ricevuto o avrebbe ricevuto dal governo nigeriano sarebbe poi stato utilizzato dal suo *dominus*, dal dominus di Malabu, Etete, per pagare tangenti a dei Pubblici Ufficiali. Questo è il tema di fondo. "Lo sapevano tutti" dice... lo potete trovare in varie parti della requisitoria, a pagina 84 a titolo di esempio "lo sapevano tutti che i soldi a Etete dovevano andare ai politici", quindi tutti avrebbero saputo degli impegni economici presi da Etete, con i propri sponsor politici, e anche qui mi si consenta un inciso, anche per Etete siamo di fronte a un vuoto totale da un punto di vista della delineazione dell'accordo corruttivo. Quando Etete avrebbe raggiunto questo accordo? Con chi avrebbe raggiunto questo accordo? In che termini avrebbe raggiunto questo accordo? Non lo sappiamo. Rimane nella mente, così, delle divinità superiori. Quindi tutti sapevano di questi impegni di Etete, quindi tutti colpevoli. Questo è il *refrain* dell'Accusa. Dico subito che questo assunto a mio avviso non è condivisibile né in punto di fatto né in punto di diritto. Questo mio primo tema, il tema che svilupperò dei cinque che ho anticipato al Tribunale, è volto proprio a dimostrare come l'impostazione dei Pubblici Ministeri non solo è un'impostazione, è un assunto accusatorio che non è suffragato sul piano probatorio. Vedremo che non è vero che tutti sapevano, ma è anche un assunto, e di questo ne sono fermamente convinto, ontologicamente errato sul piano del diritto. E allora cominciamo a esaminare puntualmente gli elementi che sono stati richiamati dal Pubblico Ministero per dimostrare questa asserita conoscenza da parte dei dirigenti Eni circa le intese, gli accordi, gli impegni corruttivi del signor Etete. Il Pubblico Ministero sia nell'udienza del 2 luglio, sia in quella del 21 luglio, ha richiamato come primo degli elementi a sostegno della propria tesi quelle numerosissime e-mail che si sono scambiate i dirigenti Shell all'interno della società Shell, e-mail nelle quali, e qui anticipo che cercherò sempre di indicare al Tribunale le parole esatte del Pubblico Ministero per evitare di mettere in bocca all'Accusa delle parole non dette o soprattutto, peggio, di interpretarne erroneamente il pensiero. Però rispetto a queste e-mail, a questi documenti, il Pubblico Ministero al 21 luglio pagina 32 dice "in questi documenti si specchia Eni", parla con un'immagine anche suggestiva, di specchio olandese. Io devo dire che questa affermazione suggestiva, brillante del Pubblico Ministero, che nelle e-mail di Shell si specchia Eni, a me pare però un'affermazione assolutamente incomprensibile, perché al di là del significato per il vero per nulla univoco di queste e-mail, ma probabilmente è

un tema che svilupperanno altre Difese, è documentale che tutte queste e-mail interne a Eni non sono mai finite, non sono mai state inoltrate, non sono mai arrivate nelle mani dei dirigenti Eni, e in particolare nelle mani del mio assistito Scaroni. Aggiungo anche, per inciso, che Scaroni non ha mai avuto alcun tipo di rapporto in relazione alla vicenda OPL 245, né con gli autori di queste e-mail, né con i destinatari di queste e-mail, e neppure con il suo omologo, l'amministratore delegato di Shell, non troverete mai un incontro, un'e-mail, una telefonata tra Scaroni e il vertice, l'amministratore delegato di Shell, che per altro qui non è Imputato. E aggiungo anche che queste e-mail, queste e-mail citati dal Pubblico Ministero di Shell, per lo più, per la maggior parte sono e-mail che risalgono a un'epoca ben precedente all'ingresso in scena di Eni e dei suoi dirigenti nella vicenda OPL. E a volte sono addirittura precedenti a luglio 2010, che è il momento in cui Eni e Shell hanno cominciato tra loro a dialogare. Allora io mi domando, rimanendo nella metafora, nella suggestiva metafora del Pubblico Ministero, dove si specchiano i dirigenti Eni? Com'è possibile specchiarsi? Per specchiarsi a casa mia ci vuole uno specchio, ci vuole una superficie riflettente, ci vuole una scheggia di uno specchio, ma qui non abbiamo nemmeno una scheggia di uno specchio, non abbiamo niente rispetto a queste e-mail interne (inc.) di Shell. E allora il Pubblico Ministero, rendendosi conto del valore indiziario pari a zero, a meno che zero di queste e-mail, per quanto riguarda gli uomini Eni, cerca di trovare altri elementi, altri documenti. E sempre per sostenere la conoscenza dei dirigenti Eni in merito alle asserite aspettative che i politici nigeriani avrebbero coltivato in relazione all'operazione di cessione dei diritti su OPL 245, cito un documento, è il documento *OPL 245 brief for ECMB call with Descalzi 23 august 2010*. E questo documento viene il 2 luglio del 2020, quest'anno, dal Pubblico Ministero suggestivamente accostato all'incontro del 13 agosto, che sappiamo essere avvenuto tra una delegazione Eni capeggiata dal mio assistito Paolo Scaroni e il Presidente Goodluck. Allora prima di esaminare con attenzione questo documento citato dal Pubblico Ministero mi siano consentite due piccole parentesi. La prima è che questo incontro del 13 agosto intervenuto tra Scaroni e gli altri dirigenti Eni e il Presidente Goodluck rientrava in una prassi, in una consuetudine che si era instaurata da tempo, secondo la quale i vertici Eni nel mese di agosto proprio andavano a incontrare, a fare visita ai capi di Stato dei più importanti paesi produttori di petrolio africani. Questo l'ha detto Descalzi, l'ha detto Scaroni nella sua memoria del 31 gennaio 2017, e per la verità l'ha detto anche Armanna, sulla cui attendibilità poi ci soffermeremo, ma l'ha detto anche Armanna, pagina 58 e 59 del 17 luglio 2019. Quindi, voglio dire, non è stato un incontro, questo, *ad hoc* relativo a OPL 245. La seconda parentesi è che contrariamente a quanto ipotizzato il Pubblico

Ministero nel corso della sua requisitoria, questo incontro, l'oggetto di questo incontro è stato riassunto in una lettera formale, ufficiale, che è stata inviata, una lettera di ringraziamento che è stata inviata dall'amministratore delegato di Eni Scaroni al Presidente Goodluck. Voi potete trovare questi documenti sotto i documenti alla foliazione 157 e 158 della nota di produzione difensiva della Difesa Eni del 29 gennaio 2020. Il documento 157 è un *draft*, è una bozza di lettera che scrive Descalzi e che gira a Scaroni, Scaroni la legge, la vede, la prende pari pari e la trasforma in una lettera ufficiale al Presidente Goodluck, e vedrete, se avrete il desiderio di affrontare anche questo documento fra il *mare magnum* di carte che sarete costretti a leggervi, vedrete che in questa lettera l'oggetto dell'incontro sono stati numerose questioni che erano sul tavolo in quel momento tra la Nigeria, il governo nigeriano, ed Eni. Vi sono plurimi argomenti trattati, uno di questi, in tre o quattro righe, è "OPL 245". Allora torniamo al documento che ho richiamato e che è stato richiamato dal Pubblico Ministero il 2 luglio 2020, *OPL 245 brief*. Dice il Pubblico Ministero il 2 luglio, pagina 16, rispetto a questo documento. La nota, questo documento, apro le virgolette, leggo testualmente del Pubblico Ministero, "riflette informazioni" dice il Pubblico Ministero, riflette, quindi evidentemente il tema dello specchio è chiaro alla Pubblica Accusa, "riflette informazioni", è un documento che riflette informazioni che ha Shell, "sull'incontro del 13 agosto di Eni e del Presidente Goodluck. Tra le varie informazioni importanti", tra le varie informazioni importanti, "di questo memo vi è questa 'nel Paese il punto di vista è che il Presidente è motivato a concludere in fretta la questione 245 spinto dalle aspettative circa i profitti che Malabu riceverà e i contributi politici che ne deriveranno di conseguenza, cosa che rinforzano la necessità di trovare una soluzione in fretta'". In sostanza la Pubblica Accusa il 2 luglio, poi il 21 luglio in realtà rettificherà un po' le cose, ma certamente il 2 luglio sulla base di questo documento sostiene che nel corso dell'incontro del 13 agosto fosse emerso che il Presidente nigeriano era intenzionato a concludere in fretta la questione 245 spinto dal desiderio di contributi politici, che secondo il Pubblico Ministero, sempre pagina 16 del 2 luglio, non sarebbero altro che tangenti. Ci troviamo di fronte a un'affermazione che è fortemente fuorviante. Premetto subito non ho il minimo dubbio sulla lealtà processuale del Dottor Spadaro, assolutamente. Però, per il Tribunale che è, come dire, sottoposto a... come dire, è obbligato a confrontarsi con migliaia di documenti e anche con migliaia di parole, perché abbiamo parlato tanto, parleremo tanto, e altri parleranno ancora tanto, è facile, come dire... è possibile essere fuorviati. Ecco, questa affermazione del Pubblico Ministero è fuorviante. È fuorviante perché non vi è alcun nesso tra questo scritto, tra questa nota *OPL 245 brief for ECMB call with Descalzi* e il colloquio che Scaroni e la

delegazione Eni ha avuto con Goodluck, e tantomeno è possibile desumere da questa nota che i dirigenti Eni, e Scaroni in particolare, fossero al corrente delle aspettative, che il Pubblico Ministero ritiene lecite, del Presidente nigeriano. E debbo dire che l'affermazione del Pubblico Ministero è fuorviante anche perché sempre a pagina 16 ha sottolineato che era importante che questo commento, commento contenuto nella nota, avvenga dopo l'incontro tra Goodluck e Paolo Scaroni. Allora vediamo perché siamo di fronte a un documento, un elemento processuale probatorio letto in modo errato, illustrato in modo errato. Cominciamo col dire che il Pubblico Ministero vi ha richiamato il documento in atti PM2-131, sempre a pagina 16 lo trovate questo riferimento al documento PM2-131, ed è vero, perché nel documento PM2-131 trovate proprio questa nota. Tuttavia questo stesso documento lo troviamo anche in atti RDS 578 e 579, ed è più completo. Allora se il Tribunale non lo trova sconveniente io mi permetterei, siccome voglio soffermarmi un po' sulla lettura di questo documento e sulla lettera accompagnatoria... diciamo e-mail accompagnatoria, di lasciare una copia che potremmo magari lasciare allegato alle trascrizioni d'udienza, al verbale, perché mi farebbe piacere, mi farebbe comodo anche quando leggo dei passaggi che voi potete avere insieme a me, possiate avere insieme a me, come dire, un riscontro di quello che dico per non perdere il filo anche del mio ragionamento. Se non avete nulla in contrario ve ne lascio... tanto è un documento in atti. Se noi andiamo a esaminare questo RDS 578-579, vediamo innanzitutto che in 579 c'è un'e-mail accompagnatoria, e l'e-mail accompagnatoria inizia dicendo "Malcolm in allegato...", *one page*, era una nota, un appunto, sul 245 "*for tomorrow's call*", per la telefonata di domani, e la telefonata di domani è quella intervenuta il 23 di agosto 2010, quindi questa nota, che è allegata a questa e-mail, è una nota che si riferisce che è stata scritta, è stata redatta almeno il 22 di agosto, perché si dice "è una nota che ti serve, è un *brief* che ti serve in vista dell'incontro telefonico di domani". E per la verità se si fosse anche letta l'intera nota, e qui possiamo vedere RDS 578, cioè la nota in sé, se andiamo al primo *bullet point* scuro, al quarto sotto *bullet point* chiaro, che comincia con "*Eni Scaroni lead meeting with president* il 13 agosto", vediamo che nella parentesi dice apertamente e sfortunatamente "noi non abbiamo avuto alcun *feedback* da parte di Eni circa questo *meeting*, circa questo incontro". Quindi non c'è dubbio che questo è un documento, questo documento citato dal Pubblico Ministero, che non riflette un bel nulla, non riflette affatto, come ha detto il Pubblico Ministero, informazioni che ha Shell sull'incontro del 13 agosto con Paolo Scaroni e della delegazione Eni col Presidente nigeriano, perché è una nota che è stata, come visto, redatta prima di questa telefonata con cui Descalzi illustrerà l'incontro avuto dalla delegazione Eni il 13 agosto, e

soprattutto si dà atto che in questa nota, che alla data di redazione di questa nota, Shell non aveva avuto alcun *feedback* rispetto all'incontro del 13 agosto. Quindi la frase successiva, quella in *country view*, cioè il *sentiment* del Paese, il punto di vista del Paese che il Presidente, eccetera, eccetera, non è il frutto certamente di informazioni che ha avuto Shell da parte di Eni. Questo è indiscutibile. Da un lato. Dall'altro lato è evidente che questa nota, il contenuto di questa nota è il frutto di una personale speculazione, di una personale opinione, di chi ha redatto questa nota. Ma aggiungo un'altra considerazione: ai sensi dell'articolo 194 del codice di procedura penale comma 3, noi sappiamo che il Testimone non può deporre sulle voci correnti nel pubblico. E allora io mi domando e vi domando quale valore probatorio, quale valore indiziario possa avere questo documento che ha richiamato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, che è un documento che è redatto da soggetti con cui Scaroni non ha mai avuto alcun rapporto, che è stato redatto prima della riunione telefonica di Descalzi con Brinded, nella quale si è parlato dell'incontro avuto il 13 agosto. E soprattutto è un documento che riferisce... sintetizza quello che è il punto di vista del Paese. E il punto di vista del Paese che cos'è? È il *sentiment* del Paese, sono le voci che corrono nel Paese, sono le opinioni del Paese. E che siano le opinioni del Paese ce lo dice anche il Pubblico Ministero, perché nella requisitoria del 21 luglio vedrete che il Pubblico Ministero usa proprio questa espressione "L'opinione del Paese". Allora il Pubblico Ministero di fronte a questo documento, che evidentemente vale sul piano indiziario nei confronti del mio assistito, nei confronti di Eni, zero, meno di zero, perché è un documento, come dire, il cui contenuto è insignificante, e per di più certamente non riflette un bel niente. Allora cita un altro documento, questa volta viene citato il 21 luglio questo secondo documento, è la nota *Shell of Water EN 245* (fonetico) del 28... è un'e-mail del 28 agosto 2010, RDS 581, a cui è allegata questa nota *Shell of Water EN 245*, RDS 582 586. Sulla base di questo ulteriore documento il Pubblico Ministero formula due riflessioni, due conclusioni, che anche qui richiamo, pagina 37 delle trascrizioni dell'udienza del 21 luglio. La prima riflessione che sottopone la Pubblica Accusa al Tribunale è la seguente: "I commenti di Eni...", partendo da questo documento "i commenti di Eni hanno rinforzato il fatto che il Presidente vuole soldi", "c'è scritto *per tabulas* che Descalzi ha fatto dei commenti che hanno rinforzato quest'idea". Primo ordine di considerazioni che propone al Collegio il Pubblico Ministero. Seconda considerazione che fa il Pubblico Ministero rispetto a questo documento, sempre a pagina 37 delle trascrizioni dell'udienza del 21 luglio, sottolinea il Pubblico Ministero i rapporti stretti che ci sono fra Eni e Shell, e parla letteralmente di un legame ombelicale. Legame ombelicale è il legame, come dire, più forte che lega un essere vivente a un

altro essere vivente. Legame ombelicale. Dice il Pubblico Ministero che in termini commerciali, legame commerciale, che in termini commerciali... legame ombelicale “che in termini commerciali è difficile capire. Ma” dice “si capisce forse si guarda tutta questa architettura di rapporti leciti e illeciti che sono stati messi attorno a questo affare”. Questo è il secondo spunto di riflessione che vi offre la Pubblica Accusa. Allora se guardiamo insieme anche questo documento a me pare che la lettura che il Pubblico Ministero abbia dato, ha dato di questa nota, questa nota *Shell of Water EN 245*, sia veramente l’emblema di un modo di argomentare che a me pare francamente non condivisibile, inaccettabile. Perché viene citato un documento, questo documento viene letto parzialmente, e soprattutto viene interpretato, questo documento, attribuendo all’autore del documento stesso, che non è per altro un uomo Eni, affermazioni diverse, distinte, differenti da quelle che oggettivamente risultano dalla lettura di questo testo. Allora anche qui guardiamolo magari un attimo questo documento *Shell of Water*, andiamo a pagina RDS 585, è l’ultimo *bullet point* del punto 2.1, si parla di *political contributions*. In questa nota si parla di contributi politici, non si dice da nessuna parte che il Presidente vuole soldi, e un contributo politico, contrariamente a quanto assume la Pubblica Accusa, non può essere univocamente inteso come una contribuzione di natura pecuniaria, e nemmeno può essere inteso come una tangente il contributo politico. Il Presidente nigeriano poteva legittimamente attendersi degli importantissimi risultati per il Paese, e quindi delle conseguenze molto positive per la sua carriera politica, quindi dei contributi politici, quindi degli aiuti politici, nel caso della soluzione della complessa e intricatissima vicenda legata a OPL 245, con la conseguente ripartenza degli investimenti e quindi produzione del blocco. Basti ricordare a proposito, ma poi su questo tema ci torneremo, basti ricordare la consulenza tecnica Scandizzo, che chiarisce tutti i ritorni che la messa in produzione, e prima ancora la partenza degli investimenti su OPL 245 avrebbe comportato per lo stato nigeriano. Se poi andiamo a vedere il secondo *bullet point* di questo 2.1, il secondo *bullet point* comincia con *ECMB call with Descalzi CD* eccetera, eccetera. Questo secondo *bullet point*, che è suddiviso in quattro sotto punti di colore chiaro, contiene il contenuto della telefonata, che c’è stata effettivamente il 23 agosto e ha avuto per oggetto anche l’incontro di Scaroni, Descalzi, leggiamo la comitiva, la... di Eni con la... la delegazione Eni con il Presidente nigeriano. Se guardiamo questi quattro sottopunti non c’è una parola, non leggiamo una parola rispetto alle asserite intenzioni del Presidente nigeriano di ottenere contributi politici. Cioè nella chiacchierata che si fanno Brinded e Descalzi non si parla proprio delle aspettative del Presidente nigeriano di ottenere contributi politici, qualunque significato si voglia attribuire all’espressione contributi

politici. I contributi politici, come abbiamo visto, li troviamo nell'ultimo *bullet point*, che è quella frase che comincia ancora una volta "in country view", lì si parla dei contributi politici, che questa frase è la medesima frase che abbiamo visto essere contenuta nel documento che avete avuto sotto gli occhi prima, cioè il documento predisposto prima dell'incontro avuto, dell'incontro telefonico da Descalzi con Brinded. L'unica diversità tra la frase contenuta in questo documento e la frase contenuta nel precedente documento è la parentesi, la parentesi dove si dice "rafforzato dai commenti Eni". Allora domandiamoci perché l'autore di questo scritto ha ritenuto che il punto di vista del Paese, rispetto alle attese del Presidente nigeriano di avere *political contribution* è stata rinforzata dai commenti Eni. Allora torniamo ancora una volta ai commenti Eni, riandiamo alla pagina precedente, e lo capiamo, capiamo subito qual è il ragionamento che può aver fatto l'autore di questo documento, perché si dice, questo è il terzo sottopunto chiaro del secondo *bullet point* che comincia "ECMB call with Descalzi", nel terzo sottopunto chiaro "CD" che è Claudio Descalzi, traduco credo il più possibile fedelmente, ma voi certamente conoscete l'inglese meglio di me, "CD ha affermato che P", *President*, "ha detto che lo vuole vedere risolto *asap*", *asap* è un acronimo inglese che vuol dire il più presto possibile, il prima possibile. Il Presidente nigeriano vuole vedere risolto OPL 245 il prima possibile. E perché vuole vedere risolto *asap*, il prima possibile, OPL 245? C'è scritto, vuole la produzione. Vuole la produzione. Il passaggio successivo, vuole la produzione. Vuole la produzione che è ferma, è in stallo, si dice qui "sin dal 1998/2000". E allora si capisce, cioè mettere in produzione il giacimento è pacifico che avrebbe comportato un ritorno positivo sul piano politico, un ritorno positivo sul piano dell'immagine, un ritorno positivo per i risultati dell'amministrazione di Goodluck. E allora? E allora qui si comprende perché dalla chiacchierata di Descalzi con Brinded, in cui non si parla proprio delle aspettative del Presidente nigeriano, ma il redattore di questo... l'autore di questo documento ritiene che da quella conversazione possa essere rafforzata la sua opinione. Quello che è certo, però Signori del Tribunale, quello che è certo è che ancora una volta guardando questo documento citato dal Pubblico Ministero ci troviamo di fronte comunque solo ed esclusivamente a una deduzione di un dirigente Shell, dell'autore di questo documento, e ci troviamo ancora di fronte, l'abbiamo letto il passaggio, al generico punto di vista del Paese, con tutto quello che può significare sul piano indiziario. Cioè non cambia il peso probatorio di un'affermazione... il peso indiziario anche, di un'affermazione che è basata esclusivamente sul punto di vista del Paese. Veniamo all'altra affermazione del Pubblico Ministero, quella del legame ombelicale, questo legame stretto che c'è tra Eni e Shell, legame ombelicale che secondo il Pubblico Ministero può essere letto

sostanzialmente in chiave illecita, può essere compreso solo in una prospettiva dei rapporti leciti e illeciti, come dice il Pubblico Ministero, in questa commistione tra il bianco e il nero che c'è tra Eni e Shell. Quindi l'affermazione di Eni che trovate contenuto anche in questo documento, secondo cui le affermazioni di Descalzi, dove si dice "Eni intende proseguire nell'operazione solo in accordo con Shell", questo è quello che Descalzi ha riferito a Brinded, Eni intende proseguire nell'operazione solo in accordo con Shell, dice il Pubblico Ministero "può essere letta solo in una chiave illecita. Non c'è" dice "non c'è una ragione commerciale per questo legame ombelicale". Ora, tutti sappiamo che è prassi, è prassi notoria, voglio dire... e tra l'altro risulta anche dal dibattito che tutte le *oil companies* operano sui giacimenti petroliferi prevalentemente in *joint venture* per suddividere costi e rischi, ma soprattutto sappiamo che non può che essere ovvio che Eni non potesse che sviluppare OPL 245 insieme a Shell. Non poteva fare l'operazione OPL 245 senza Shell o addirittura in contrasto con Shell, perché sappiamo... è risultato che Shell aveva fatto molte esplorazioni sul giacimento ed escluderla avrebbe avuto... avrebbe comportato perdere un importante patrimonio di conoscenze geologiche. Ma soprattutto fare questa operazione senza Shell avrebbe comportato un inevitabile sicuro contenzioso con Shell, contenzioso legale con Shell, perché Shell era già in contenzioso con Malabu, con il governo, con mezzo mondo proprio in relazione a questa licenza, se la licenza fosse stata acquistata da Eni tagliando fuori Shell, beh, certamente Eni sarebbe stata coinvolta e sarebbe stata risucchiata in questo marasma di contenziosi. Ma c'è di più, c'è di più. Shell è una società con cui Eni lavora in mezzo mondo, ha attività estrattive, attività di sfruttamento di giacimenti in mezzo mondo, in giacimenti molto più grandi di OPL 245. Allora da un punto di vista imprenditoriale mettere due dita negli occhi a un proprio partner, perché questo avrebbe significato tagliare fuori Shell, a me pare che abbia un significato imprenditoriale e commerciale ovvio. E allora solo l'accanimento del Pubblico Ministero, l'accanimento accusatorio del Pubblico Ministero gli impedisce di vedere una realtà che è del tutto logica e comprensibile. Detto questo, e qui chiudo rispetto a questo documento, questo *Shell of Water EN 245* (fonetico), certamente anche da questo documento è impossibile desumere che Eni, i dirigenti Eni, e per quanto riguarda il mio assistito Scaroni, fossero al corrente delle intese tra Etete e i Pubblici Ufficiali nigeriani, è impossibile. Da questo documento è impossibile inferire alcunché rispetto a questo assunto accusatorio. Il 21 luglio il Pubblico Ministero cita altri documenti, qui andrò più velocemente. Documento... cita l'e-mail del 23 settembre 2010 da Robinson a Craig, con allegata la nota "*OPL 245 brief*", l'*update mot* (fonetico) *on 245*, sostanzialmente questi sono i documenti dai quali appare quella formuletta

X+SB+Y=Z. E il Pubblico Ministero dice “Questa è la formula della tangente, concepita come equazione matematica”. Qui sarò veramente rapido, perché a parte il fatto che rispetto a questi documenti vi è stata un’interlocuzione, una spiegazione del Teste Craig, pagina 54 e seguenti dell’udienza dell’11 settembre. Teste Craig che è il soggetto che ha ricevuto questi documenti e che ha dato una lettura di questi documenti, per altro abbastanza, come dire, non mi pare univoca, X+SB+Y=Z non mi pare una lettura univocamente chiara, e ha dato una lettura totalmente diversa da quella del Pubblico Ministero. Non ha affatto confermato che questa è la formula della tangente destinata ai politici nigeriani. La Parte Civile ci viene a dire “Vabbè, ma questo è un Teste per modo di dire. È un Teste per modo di dire perché ha ricevuto questo documento e quindi difende sé stesso”. Allora, una piccola riflessione su questa riflessione della Parte Civile. Il Collegio, codesto illustrissimo Tribunale, è stato attentissimo in questo processo, sempre. Ogni prova dichiarativa si è sempre valutato con grande attenzione se la persona che doveva rispondere al Tribunale dovesse essere assistita o meno. Ricordiamo tutti diverse udienze in cui si è discusso se doveva avere o meno l’assistenza di un difensore. Qui è stato sentito come Teste e come Teste dev’essere valutato. Ma al di là di questa osservazione di carattere generale, al di là del richiamo alla testimonianza Craig, c’è un dato di fatto che per me è, come dire, assorbente, è dirimente, supera qualsiasi considerazione si possa provare a svolgere e a effettuare rispetto a questa carta, a questo documento, a queste carte. Cioè sono documenti, sono e-mail, sono note che non sono mai arrivate sul tavolo di Scaroni, non sono mai arrivate sul tavolo di Scaroni o di Eni. Mai. E non sono, per quanto riguarda il mio assistito, neppure riferibili in alcun modo a decisioni sue, a commenti, a valutazioni, a interventi, cioè sono note che in alcun modo sono riferibili o ricollegabili alla posizione di Scaroni. Quindi siccome io difendo Scaroni questa nota, il cui contenuto è, come dire, del tutto discutibile rispetto a quello che assume il Pubblico Ministero, rispetto alla posizione del mio assistito vale zero, anzi sotto zero. Sotto zero perché non solo non gli è arrivata ma non ha nessun tipo di collegamento con il medesimo Scaroni. Il Pubblico Ministero poi ha citato, sempre sostenendo in qualche modo che... con riferimento a questi documenti Eni sarebbe stata al corrente di possibili rischi, parla di campanelli di allarme rispetto al rischio di un Etete che avrebbe potuto pagare Pubblici Ufficiali nigeriani, ha citato i famosi rapporti di The Risk Advisory Group, TRAG chiamiamoli per semplicità, TRAG. Allora anche qui qualche brevissima riflessione flash. Intanto mi pare che definire un documento un campanello di allarme sia cosa ben diversa che dire “da quel documento abbiamo la prova di una conoscenza”. Il campanello di allarme è una cosa, può rientrare, se vogliamo, sotto i profili della

colpa, ma non è certo un sintomo di una consapevolezza. In secondo luogo, secondo luogo, sappiamo che questi documenti TRAG, questi rapporti TRAG, sono stati redatti sulla base di notizie giornalistiche, di fonti aperte, quindi hanno un valore relativo rispetto al contenuto dei documenti stessi. Ma soprattutto se esaminiamo questi rapporti TRAG non c'è un rigo sul fatto che vi sarebbe stato un rischio, un campanello d'allarme che Etete avrebbe potuto, una volta conclusa l'operazione, che Etete che da queste notizie poteva apparire come un possibile beneficiario di Malabu avrebbe potuto utilizzare questi soldi per compiere nefandezze corruttive. Non si dice. Non se ne parla proprio nei rapporti TRAG. In questi rapporti TRAG si sottolinea un tema reputazionale nell'aver rapporti con Etete, ma non si parla proprio di un rischio di corruzione di Etete o legate ai pagamenti a Etete. Anzi se andiamo a leggerlo con un po' di calma questo rapporto TRAG del 2010 si nota anche che... si dice che Etete pagò per l'istruzione dei figli di Jonathan, e quindi ritiene di essere ora in una posizione da richiedere quel favore. Allora, qualunque lettore ricava l'esatto contrario di quello che ipotizza il Pubblico Ministero, un favore, per definizione, è non retribuito. Cioè leggendo questo rapporto uno può pensare che c'erano dei rapporti tra Etete e Goodluck e Goodluck magari sarebbe venuto incontro a delle richieste di Etete, avendo un rapporto pregresso di riconoscenza. Quindi documenti che valgono zero sul piano anche solo indiziario rispetto all'assunto del Pubblico Ministero, questi sono documenti da cui potete ricavare la conoscenza di Eni e dei suoi dirigenti delle intese corruttive di Etete. Ecco, valgono sotto zero per quanto riguarda Scaroni, perché questi documenti nemmeno il Pubblico Ministero ha potuto affermare che siano mai finiti nelle mani, sul tavolo di Paolo Scaroni, perché non erano documenti diretti all'amministratore delegato, non sono mai arrivati. Quindi ci troviamo a dei documenti neutri, valore probatorio e indiziario zero, per Scaroni sotto zero. Allora siamo all'ultima spiaggia del Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero alla fine, gratta gratta, si attacca a quello che ha. E quello che ha è Armanna. Allora sull'attendibilità di Armanna e delle sue affermazioni torneremo, sarà uno dei capitoli che affronterò. Dico subito che Armanna ha una credibilità pari allo zero, e che quindi questo ragionamento "tutti sapevano perché ce lo dice Armanna" è un ragionamento, è un assunto probatoriamente di valore zero. Ancora una volta, devo dire, per il mio assistito vale sotto zero. Siamo a un elemento che vale ancora meno di zero. Perché Armanna, lo anticipo adesso, potete leggerlo con calma, potete leggere le dichiarazioni di Armanna da destra a sinistra, da sinistra a destra, da sopra a sotto, da sotto a sopra, non troverete mai una parola di Armanna in cui dica di avere informato Scaroni o che Scaroni sapesse di quanto Armanna asseriva di avere appreso in merito agli intenti corruttivi di Etete. Mai. Ma è anche logico, perché l'abbiamo visto, ce l'ha

spiegato anche il suo Difensore il ruolo di Armanna. Armanna era dieci *step* distante dalla posizione dell'amministratore delegato, non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con Scaroni, e quindi evidentemente le affermazioni di Armanna, assolutamente non credibili e lo vedremo, ma le affermazioni di Armanna non potevano, e infatti non lo sono state, non potevano attingere le conoscenze di Scaroni, e così è avvenuto. E allora io credo che il Pubblico Ministero non sia stato minimamente in grado di portare una parvenza, un embrione di indizio, non dico di prova, di indizio, dal quale poter desumere che i dirigenti Eni, e in particolare il mio assistito, fossero stati al corrente degli asseriti accordi corruttivi di Etete con i Pubblici Ufficiali nigeriani, che è questo il tema di fondo dell'Accusa. "Voi siete responsabili perché tutti voi Eni", io mi occupo di Scaroni e comunque in generale la posizione che riguarda Eni, "voi Eni sapevate di questi accordi corruttivi". Bene, dai documenti richiamati dal Pubblico Ministero, dalle testimonianze, in particolare di Armanna, richiamati dal Pubblico Ministero, non possiamo desumere questa consapevolezza. Non è possibile. E allora potrei fermarmi qui, perché in punto di fatto questo assunto del Pubblico Ministero è infondato, totalmente infondato. Però io sono un po' cocciuto e non mi fermo qui. Non mi fermo qui perché io credo che questo assunto del Pubblico Ministero "tutti sapevano", anche Eni sapeva di queste intese di Etete che avrebbe poi, come dire, realizzato una volta ricevuto i soldi da Malabu, o meglio dal governo a Malabu, o da Eni al governo a Malabu, è un assunto che anche sul punto... sotto il profilo del diritto non regge. Cioè anche se noi volessimo ammettere, e non è possibile, che i dirigenti Eni, ma questo vale per tutti, vale anche per i dirigenti Shell in questo senso, e Scaroni in particolare, fossero a conoscenza delle intenzioni corruttive di Etete, non può affermarsi la sussistenza del reato di corruzione internazionale, che è contestato al mio assistito. Perché continua a mancare, anche in questa errata, profondamente errata in fatto ricostruzione accusatoria, qualunque e qualsiasi riferimento all'indispensabile accordo tra Scaroni e i Pubblici Ufficiali nigeriani. E nel ragionamento della Pubblica Accusa non si fa cenno neppure all'esistenza di un contributo materiale o di un contributo morale apportato da Scaroni o da qualunque dei dirigenti Eni oggi Imputati alla definizione degli accordi illeciti che Etete, in tesi di accusa, avrebbe preso, non si sa bene per altro dove, quando, come, con chi, con i Pubblici Ufficiali nigeriani. E dalle stesse parole di Armanna, dalle stesse parole di Armanna, proprio dalle parole che il Pubblico Ministero ha richiamato, e in base alle quali lo stesso Pubblico Ministero ha sviluppato la propria tesi accusatoria, emerge inconfutabilmente che gli asseriti accordi corruttivi sarebbero stati presi esclusivamente da Etete, tra l'altro in epoca precedente agli stessi... ai colloqui avuti con Armanna. E non risulta minimamente dalle parole di

Armana che alcun dirigente Eni abbia rafforzato questa determinazione. Né dalle parole di Armana, sempre citate dal Pubblico Ministero, emerge che quest'ultimo, cioè Armana, abbia riferito di un ruolo attivo proprio, proprio di Armana, e tantomeno di altri dirigenti Eni negli intesi accordi illeciti di Etete. Quindi questa indimostrata ipotesi del Pubblico Ministero, e ripeto indimostrata in punto di fatto, secondo cui all'interno di Eni si sarebbe saputo di questi pagamenti che Etete intendeva effettuare a favore di Pubblici Ufficiali nigeriani. Non può, in termini di diritto, neppure integrare un concorso ai sensi del 110 nella corruzione che Etete avrebbe posto in essere. Né possiamo dire, né possiamo dire, come ha provato a proporre la Pubblica Accusa, che i dirigenti Eni, che Scaroni, siano responsabili di corruzione internazionale perché sul presupposto che sapendo che Etete avrebbe preso degli impegni con i suoi sponsor politici, presupposto sbagliato come abbiamo visto, ma diciamo su questo presupposto hanno utilizzato, dice il Pubblico Ministero, citando l' Economist, "Hanno utilizzato", qui leggo testualmente pagina 15, "hanno utilizzato il governo come filtro per evitare rapporti con Etete". Cioè sostanzialmente la tesi che il Pubblico Ministero propone è che il governo sia stato una sorta di interposizione fittizia, si è pagato il governo per evitare di pagare Etete. E si è pagato il governo per evitare di pagare Etete perché Eni sapeva che Etete era un malandrino, avrebbe poi dato mazzette a mezza Nigeria. Quindi paghiamo il governo. Filtro. Allora rispetto a questa tesi io mi permetto due premesse, per così dire, e poi due considerazioni. A parte il fatto che a me pare, sommessamente pare, che portare come elemento di prova o anche solo come elemento argomentativo, un articolo di giornale, per quanto autorevole, mi sembra poco consono per un processo penale. E devo dire, fuori di polemica, che mi è capitato, anche in questo processo, di vedere dei giornali che hanno sposato un acriticamente la tesi del Pubblico Ministero. Questo è il primo caso in cui vedo il Pubblico Ministero che segue e sposa le tesi di un giornale. Perché ricordiamoci che questo articolo è un articolo che è uscito, mi pare, mi corregga Dottore... nell'agosto, addirittura, nell'estate del 2013, ed è uscito questo articolo prima che iniziassero le indagini della Pubblica Accusa. Le indagini della Pubblica Accusa sono iniziate, sono partite, in qualche modo, formalmente con una denuncia presentata dalle ONG a mani proprie della Pubblica Accusa, ma di fatto sono partite, come dire, a valle di questo articolo di giornale. Quindi prima premessa. Seconda premessa, sarò noioso e ripetitivo, me ne scuso con il Collegio, non è stato affatto accertato che i dirigenti Eni, e Scaroni in particolare, sapessero di questi asseriti impegni corruttivi, quindi questo fa venire meno l'idea del filtro, l'idea della simulazione, del negozio simulato. Vediamo però le considerazioni. Mi sembra pacifico, alla luce delle risultanze dibattimentali assunte in questo processo, perché

questo processo a qualcosa deve essere pur servita, non possiamo non tenere conto di quello che è avvenuto in questo processo. A me pare che è pacifico che il governo non fosse affatto un filtro per non pagare Malabu, non fosse affatto, come dire, uno schermo giuridico fittizio per non pagare Malabu. L'operazione è stata fatta com'è stata fatta, su questo tema altre difese si soffermeranno, la descriveranno in termini molto più approfonditi della mia, in modo molto più preciso e certamente migliore di come riesco a fare io in questo momento, ma sta di fatto che l'operazione è stata fatta, ed è andata come è andata, perché solo comprando la licenza dal governo, e quindi pagando, è ribaltata la cosa. Non è che si pagava, si pagava perché si era comprato, e solo comprando dal governo vi era per l'acquirente, per Eni, la certezza di poter acquistare una licenza, mi si passi l'espressione, sicura. Una licenza che non avesse dubbi rispetto alla sua titolarità, una licenza che non fosse gravata da una situazione di contenzioso che era sulla testa di tutti gli attori di questa vicenda. Non solo, ci torneremo alla fine della mia discussione, ma solo comprando dal governo sono state superate e potevano essere superate, questo spiega, è un tema importante questo qua, ci torneremo perché ha un suo rilievo, solo comprando dal governo sono state superate quelle criticità, e dico la parola insuperabili criticità, come vedremo, connesse ai poteri di firma degli amministratori di Malabu. Solo comprando dal governo queste problematicità potevano essere comprate. Quindi tutt'altro che un filtro. L'acquisto dal governo aveva una logica, e credo che il processo l'abbia dimostrato. Però vogliamo provare a sottoporre a una prova di resistenza la tesi del Pubblico Ministero? Proviamoci. Proviamo a sottoporre una prova di resistenza questa tesi infondata in punto di fatto del Pubblico Ministero, infondata. Perché non è vero che, come ho detto, i dirigenti Eni sapevano e non è vero che il governo fosse un filtro. Ma facciamo finta, facciamo finta, di ritenere che Eni avesse comprato direttamente da Malabu. Muoviamoci nel periodo ipotetico della irrealtà, il periodo ipotetico del terzo tipo, per chi ha delle reminiscenze, ahimè ormai lontane, del nostro liceo classico. Se Eni avesse comprato da Malabu avrebbe pagato Malabu. Non è avvenuto così, ma facciamo finta che sia avvenuto così, facciamo finta che Eni abbia comprato da Malabu, e facciamo finta, facciamo finta, che Eni abbia comprato da Malabu sapendo, cosa non vera, ma sapendo che Etete avrebbe onorato, a valle del pagamento ricevuto, gli impegni a suo tempo assunti, a suo tempo presi, con i suoi sponsor politici. Ecco, mettiamoci questo periodo ipotetico della irrealtà. Io sono assolutamente certo che se le cose fossero andate così, e non sono andate così. Ma se le cose fossero andate così comunque non ci troveremmo di fronte alla contestata ipotesi di corruzione internazionale. Saremmo ancora di fronte solo ed esclusivamente, ammesso che fosse dimostrata, a una corruzione da parte di Etete, una corruzione tutta

domestica, tutta nigeriana. E vengo a spiegare perché penso che le cose siano così. Perché Eni in quel caso, se le cose fossero andate così, avrebbe pagato Malabu per avere da Malabu una licenza, la licenza relativa al blocco OPL 245. Cioè avrebbe pagato Malabu per una causale lecita. Il negozio giuridico tra Eni e Malabu è un negozio lecito. Non avrebbe pagato Malabu per corrompere, avrebbe pagato Malabu per avere dei diritti sul blocco. Non avrebbe, come dire, versato del denaro a Malabu per consentire a Malabu, e quindi a Etete, di formarsi una provvista corruttiva, avrebbe pagato Malabu per ottenere in cambio da Malabu un qualcosa di tangibile, cioè la licenza sul blocco OPL 245. Quello che voglio dire è che l'acquirente di un bene, che sia materiale o immateriale, non può rispondere mai, è un caso scolastico di ciò che fa il venditore con il prezzo, con il denaro ottenuto per effetto di una transazione. L'acquirente di un bene non può rispondere di quello che poi l'ex proprietario del bene, cioè il venditore, farà con il prezzo di questa transazione. Non è possibile, non è possibile non... e questo credo che valga a maggior ragione nel nostro caso, dove non si è pagato Malabu, si è pagato uno Stato, si è pagato un governo, si è pagato uno stato indipendente. E, signori del Tribunale, che le cose stiano così non ce lo suggerisce solo il buon senso, non ce lo suggerisce solo una valutazione logica dei principi generali del diritto, ma ce lo insegna anche la Suprema Corte di Cassazione. Vedremo, alla luce dei principi della Corte di Cassazione, che la condotta di Eni, che in ipotesi di accusa sapendo degli accordi di Etete, sapendo delle intese corruttive di Etete, ha stipulato il *resolution agreement* e ha pagato il governo nigeriano, anche sapendo che poi, dice il Pubblico Ministero, questi soldi una parte sarebbero finiti a Malabu, questa condotta non può comunque essere considerata come una corruzione. Avere stipulato il *resolution agreement* e avere pagato il governo nigeriano non può in alcun caso, in alcun modo, essere considerato come una corruzione. E dico questo perché ci sono due sentenze che mi permettono di citare e di leggere ne passaggi salienti. Sono due sentenze recenti. La prima è la sentenza sezione sesta, 29 ottobre 2019, numero 46404. Questa è una sentenza che ha a oggetto una decisione del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato una misura cautelare per il reato di corruzione emessa dalla Procura... diciamo, richiesta ed emessa dal G.I.P. di Palermo. Contro questa decisione del Tribunale del Riesame di Palermo interpone ricorso in Cassazione la Procura della Repubblica di Palermo, e nella parte motiva di questa sentenza si riassume l'argomento sviluppato dal Pubblico Ministero per chiedere l'annullamento della sentenza. E si legge "La tesi", la tesi del Pubblico Ministero, "la tesi è che un terzo possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente", com'è il nostro caso, le intese corruttive di Etete, gli accordi che aveva preso Etete, in certi passaggi della requisitoria del Pubblico Ministero si fa

riferimento a degli accordi che già preesistevano nel 2009 queste intesi. Dicevo “La tesi è che un terzo possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che questi conoscendo l’esistenza del patto illecito”, quello che ci dice il Pubblico Ministero “Voi conoscevate, voi sapevate l’esistenza di questi accordi di Etete”, “solo conoscendo l’esistenza del patto illecito si adoperi successivamente alla conclusione del patto... alla conclusione del patto, alla sua realizzazione”. Questa è la tesi del Pubblico Ministero. Dice la Cassazione “Si tratta di una conclusione tecnicamente non divisibile, la condotta del terzo realizzata successivamente alla conclusione dell’accordo corruttivo intercorso tra altri compiuta nella fase esecutiva dell’accordo”, ricordiamoci la Corte di Appello di Milano, il pagamento... la dazione di utilità è ultronea andare a vederla, attiene alla fase esecutiva. Dicevo, dice “Compiuta nella fase esecutiva dell’accordo non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all’unico patto pregresso un nuovo contraente postumo”. Questa sentenza aveva avuto, come dire, un precedente di pochi giorni prima, siamo alla sentenza 16 e 22 ottobre 2019, numero 18125, è una sentenza famosissima, enorme, è la sentenza Mafia Capitale, Presidente un grandissimo giurista che tutti noi conosciamo Fidelbo, Presidente di sezione. Giorgio Fidelbo. In questa macroscopica sentenza se si va a pagina 226 di questa sentenza si troveranno gli stessi principi che ho appena richiamato. Qui l’unica differenza è che la condanna era della Corte di Appello, la Corte di Appello aveva condannato. E dice la Corte di Cassazione, ripercorrendo la tesi della Corte di Appello, “la tesi è che un terzo che non abbia concorso in qualunque modo alla conclusione del patto illecito possa assumere la veste di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che conoscendo successivamente l’esistenza del patto illecito tra altri, si adoperi alla realizzazione dell’accordo corruttivo”. È il nostro caso. Anche qui si tratta di una conclusione tecnicamente non divisibile e nella parte motiva ripete le stesse parole che ho appena letto, non sto a rileggere. Ma sono identiche, le parole sono identiche, di quella sentenza... quindi ben due sentenze che esprimono questo concetto. Allora alla luce di quanto ho esposto fino a ora, e vengo a concludere questo mio primo tema, che è stato... come dire, è un po’ più... è il più abbondante, forse il più pesante che svilupperò, io credo che non vi sarebbe veramente niente da aggiungere. Non vi sarebbe niente da aggiungere perché, l’abbiamo visto, non vi è alcuna prova, alcun indizio di un accordo corruttivo tra Scaroni e un qualunque Pubblico Ufficiale nigeriano. Il Pubblico Ministero non si è posto proprio minimamente il tema di dimostrare questo accordo corruttivo, che rappresenta l’in sé del fatto tipico. Basta questo. Comunque, subordinata, non vi è prova che Scaroni, o gli altri dirigenti Eni, fossero al corrente di questi accordi

corruttivi di Etete, la prova non c'è, e non c'è nemmeno l'indizio di questo assunto sbagliato. Ammesso e non concesso, subordinata della subordinata, che vi fosse una consapevolezza di Scaroni e degli altri dirigenti Eni in ordine alle promesse illecite di Etete ai Pubblici Ufficiali nigeriani, certamente non siamo nell'ipotesi del concorso di cui al 110 del codice penale. E infine anche alla luce della giurisprudenza che abbiamo richiamato, il pagamento effettuato da Eni sull'*escrow account* del governo nigeriano è un fatto irrilevante sotto il profilo della corruzione internazionale. Questa è la subordinata della subordinata della subordinata, rispetto a questo primo macro tema. Quindi vorrei dire *game over*, fine dei giochi, fine della partita. Forse io potrei... forse dovrei fermarmi qui, dovrei finire qui il mio intervento, con sollievo mio ma certamente con sollievo vostro. Tuttavia debbo dire che come Difensore io sono sempre attanagliato dall'angoscia che non mi abbandona, e quella è l'angoscia, quella, di non affrontare tutto quello che potrebbe essere che al Tribunale, al giudicante, possa interessare, quindi questo benedetto o maledetto scrupolo difensivo viene a superare, a far superare, a travalicare anche le mie convinzioni, quindi porta a trattare anche una serie di ulteriori questioni che le risultanze del dibattimento, il diritto, la logica, renderebbero del tutto superflue rispetto alle assorbenti considerazioni che ho svolto fino a ora. Se chiedessi 10 minuti, 10 minuti non di più.

PRESIDENTE - Benissimo.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. De Castiglione

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Il secondo tema che tratterò sinteticamente riguarda i pagamenti di Eni. Vorrei cioè soffermarmi sulla questione relativa al cosiddetto *pretium sceleris*, cioè a quell'asserita esistenza di contribuzioni economiche a favore dei Pubblici Ufficiali nigeriani, contribuzioni per altro che anche ove sussistessero, alla luce della giurisprudenza che ho richiamato questa mattina, non costituirebbero comunque elemento sufficiente ai fini della prova del reato in contestazione, saremmo solo, come dice anzi... nel campo dell'indizio, o addirittura secondo la Corte di Appello sezione terza: è un'indagine ultronea una volta che si accerta che non vi è alcuna prova dell'accordo corruttivo. Tuttavia affrontiamo anche questo elemento. Io credo che rispetto al tema del *pretium sceleris* siamo ancora di fronte a un vuoto totale probatorio. Cioè contrariamente a quanto ha affermato il Pubblico Ministero io credo che il

processo non abbia affatto dimostrato che i Pubblici Ufficiali nigeriani, che hanno avuto un ruolo nella vicenda OPL 245, abbiano poi ricevuto somme di denaro o altre utilità provenienti dai pagamenti effettuati da Eni al governo, e da quest'ultimo in parte trasferiti a Malabu. Tranquillizzo il tema dei flussi non lo tratterò oggi, verrà depositata una nota difensiva, ho visto lo sguardo di terrore appena ho cominciato a toccare il tema dei flussi, depositeremo una nota difensiva sui flussi finanziari, perché è un argomento troppo troppo poco adatto a essere trattato oralmente. Anche questa vorremmo... l'impegno che ci prendiamo è quello di farla prima di quella pausa di riflessione che vuole giustamente prendersi il Tribunale. Io però vorrei soffermarmi su un'altra questione che attiene a questa tematica, che è una questione a mio parere dirimente, assorbente anche rispetto al tema dei flussi finanziari, che pure svilupperemo perché lo scrupolo difensivo ci attanaglia. Cioè quello che voglio dire è che a prescindere dalla non comprovata esistenza di flussi finanziari a favore di Pubblici Ufficiali nigeriani da parte di Malabu, è indispensabile per poter ipotizzare la sussistenza di questo elemento meramente indiziario, per la verità, a carico degli Imputati Eni, e in particolare di Scaroni, è dimostrare che le eventuali somme di denaro asseritamente pervenute nelle disponibilità dei Pubblici Ufficiali nigeriani fossero di Eni. Primo elemento che devono essere di Eni queste somme. In secondo luogo occorre accertare che il versamento di queste somme sia in qualche modo riconducibile a una decisione dei dirigenti Eni. Ora per tutto il processo la Pubblica Accusa ha sostenuto che il denaro asseritamente, e noi riteniamo che così non è, pervenuta ai Pubblici Ufficiali nigeriani che hanno avuto un ruolo in questa vicenda, sarebbe stato il denaro di Eni. L'abbiamo sentito anche nel corso dello svolgimento del dibattimento. Il denaro che finisce ai Pubblici Ufficiali è il denaro di Eni. Abbiamo anche sentito nella sostanza che il pagamento sull'escrow account del governo nigeriano sarebbe la tangente in fin dei conti, perché è stata richiesta la confisca per equivalente della somma di 1.092.000.000 di euro, sul presupposto che la stessa costituisca, ai sensi del 322 ter, il prezzo del reato. Non è stata chiesta la confisca degli 800 milioni che sono finiti nelle casse di Malabu dal governo, e nemmeno è stata chiesta la confisca di quella quota parte degli 800 milioni che in tesi d'accusa sarebbero finiti a dei Pubblici Ufficiali nigeriani, che dovrebbe essere il prezzo del reato, se così fosse. Se fosse vero il ragionamento della Pubblica Accusa. No, è stata chiesta la confisca della somma dell'equivalente di quanto pagato da Eni. Allora io credo che questo ragionamento sia il frutto di una inaccettabile... i due ragionamenti del Pubblico Ministero: denaro Eni, quello finito ai Pubblici Ufficiali nigeriani, e l'intero pagamento al governo è di fatto confiscabile perché è il prezzo del reato, è un ragionamento che non regga né sul piano logico né sul piano del diritto. Allora vediamo

i fatti che verranno, come ho detto, ripercorsi puntualmente da altra Difesa, ma proprio in estrema sintesi, un dato di fatto pacifico che i diritti sul blocco OPL 245 sono stati conferiti a Eni dal governo e quindi il governo è quello che ha ricevuto il denaro da parte di Eni. Altro dato pacifico che il potere di movimentare il conto intestato al governo nigeriano spettava esclusivamente ai Ministri e ai funzionari dello Stato nigeriano, questo ce lo dice il Teste principe per la Pubblica Accusa, ce lo dice Ferri, 7 novembre 2018 pagina 4 delle trascrizioni dell'udienza. Quindi coerentemente i versamenti dal governo a Malabu sui conti aperti presso la First Bank of Nigeria e sulla Keystone Bank effettuati in data 24 agosto 2011, sono stati disposti dal Ministro delle Finanze nigeriane e dal ragioniere dello Stato nigeriano, qui mi cimento con i nomi, il primo risponderebbe al nome di Ierima Louan Ngama (fonetico) e il secondo Otunla Iona Ogunii (fonetico), poi qualcun altro magari li leggerà in modo migliore. Detto per inciso, con riferimento a questi pagamenti dal governo a Malabu, JP Morgan aveva chiesto e ha ottenuto dalla SOCA l'autorizzazione a effettuare questi bonifici dal conto intestato al governo nigeriano, proprio in considerazione della possibile riconducibilità di Malabu a Etete. E detto ancora per inciso: anche il primo pagamento, quello effettuato dal governo nigeriano al conto Petrol Service su BSI è stato effettuato su indicazione del Ministro della Finanze nigeriano Olusegun Aganga, così ci dice Ferri il 28 settembre 2018 a pagina 13. Allora sintetizzate veramente per sommissimi capi questi dati di fatto qualche considerazione di ordine logico giuridico. E io credo che in primo luogo il fatto che Eni abbia versato, abbia effettuato i versamenti oggetto di imputazione, quei versamenti per cui viene chiesta la confisca, su un conto intestato al governo nigeriano, ovviamente perché era il governo nigeriano che cedeva la licenza, la nuova licenza Eni, è una circostanza che è stata sminuita, a volte ignorata, in certi casi addirittura un po' dileggiata dalla Pubblica Accusa, ma è una circostanza, a mio avviso, che non può che far venir meno l'assunto accusatorio, perché nel momento in cui le somme di denaro in oggetto sono uscite dalle casse di Eni e sono entrate nella disponibilità di un governo straniero, si interrompe il nesso di pertinenza, si interrompe il nesso di provenienza tra questo denaro e il privato italiano, che è il soggetto necessario nel reato di bilaterale del reato di corruzione ai sensi del 322 bis. Cioè quello che voglio dire è che nel momento in cui gli importi in questione, il 1,092 miliardi di euro sono stati versati sull'*escrow account* intestato al governo nigeriano, questi fondi pacificamente non sono più fondi di Eni, non appartengono più a Eni perché si trovano nella piena ed esclusiva disponibilità di un soggetto diverso, perché il diritto è questa roba qua, piaccia o non piaccia, nel momento in cui i soldi escono dalla mia disponibilità non vi posso fare nulla, non sono più soldi miei. E tra l'altro questa

circostanza anche qui non l'ha... come dire, l'ha rilevata anche ancora una volta il Colonnello Ferri, perché non a caso la Difesa aveva fatto una domanda al Colonnello Ferri, e in particolare avevamo chiesto se dopo la data del 24 maggio 2011, dopo il pagamento da Eni al governo, vi fossero dei documenti, avesse rinvenuto qualche cosa da cui si potesse desumere o trarre la convinzione che ancora Eni intervenisse su spostamenti successivi di denaro, cioè sugli spostamenti a valle del pagamento al governo. E Ferri ha risposto il 7 novembre 2018, a pagina 4. La risposta importante, la parte della risposta importante è la seconda parte, non tanto e non solo la prima, perché dice “No, non ho trovato documentazione bancaria in cui i funzionari di Eni danno disposizione”, e va bene, “non ho trovato documentazione bancaria in cui i funzionari di Eni danno disposizioni su un conto su un conto su cui ovviamente non erano in grado di dare...”, poi è rimasta nella gola “non erano in grado di dare disposizioni”, ma la domanda era quella e la risposta è stata quella. Ed è lo stesso concetto che ha espresso un altro Teste, Zappalà, stessi termini, 20 febbraio 2019 pagina 70, “Una volta pagati i soldi al governo noi”, noi Eni, “perdiamo il controllo dei flussi dei soldi”. Proviamo a vedere la questione da un'altra angolatura. Noi sappiamo che il soggetto attivo del reato di cui all'articolo 321 resta responsabile del reato di corruzione anche internazionale, ovviamente, anche nel caso in cui il versamento del denaro al Pubblico Ufficiale avvenga tramite un intermediario, secondo la Cassazione l'intermediario non è che il mandatario del privato corruttore che trae il beneficio dall'illecito mercimonio. Ma uno Stato estero, uno Stato estero, che come visto ha disposto attraverso i propri rappresentanti, neppure richiamati nel capo d'imputazione, i successivi versamenti a Malabu. Non può ontologicamente uno Stato estero essere considerato un intermediario. Uno Stato estero non può ontologicamente essere considerato il mandatario di pagamenti corruttivi. Del resto noi sappiamo che nel caso dell'intermediario in cui c'è una corruzione che avviene attraverso un intermediario, il denaro consegnato dal mandante all'intermediario rimane sempre di proprietà del mandante. Cioè quello che voglio è che se io voglio corrompere il Pubblico Ufficiale Caio e mi servo di Tizio per portare la busta al Pubblico Ufficiale Caio, io posso in ogni momento dire a Tizio, al mio intermediario, “Fermati, ridammi indietro i soldi, non pagare”, perché i soldi sono miei, sono miei finché non entrano illecitamente nelle tasche del Pubblico Ufficiale. Qua la vicenda è tutta diversa. Abbiamo visto che Eni ha perso qualsiasi rapporto, qualsiasi influenza sui soldi pagati al governo, che poi a sua volta sono finiti sui conti di Malabu. Apro una parentesi, mi sia consentita, io credo che... e qua faccio una piccola invasione di campo su tematiche che verranno sviluppate molto meglio da altre Difese, ma a me pare che anche il fatto che il governo abbia poi pagato, abbia versato una parte

di quanto incassato a Malabu, sia una cosa del tutto normale, comprensibile. Voglio dire, solo in questo modo si poteva porre fine ai contenziosi e anche ai contenziosi futuri che avrebbero potuto sorgere, perché nel momento in cui il governo ha revocato la licenza a Malabu, se non fosse stata indennizzata Malabu sarebbero ricominciate le dispute, è inevitabile. E attenzione, ci si dimentica una cosa, che la risoluzione di questa intricata, complessa vicenda in cui si era infilato il governo nigeriano, ma in epoca molto precedente all'entrata in scena di Eni (prima conferendo la licenza a Malabu e poi a Shell e poi di nuovo a Malabu), tutto questo pastrocchio che si era creato in epoca in cui Eni non c'entrava minimamente, una volta superata questa cosa era l'unica possibilità per poter finalmente iniziare gli investimenti relativi a OPL e successivamente iniziare la produzione. Ora, piaccia o non piaccia alla Pubblica Accusa e all'accusa privata, vi è una consulenza tecnica in atti in ordine alla quale, per la verità, non ho sentito una parola che sia una di confutazione, che è la consulenza del professor Scandizzo, che non è che è arrivato a dare dei numeri a caso, ha diretto, come dire, un *team* di altissimo profilo che lo ha aiutato in quella relazione tecnica. E si è chiarito come il progetto OPL 245 se fosse stato avviato nel 2011 avrebbe generato degli importantissimi effetti economici sull'economia locale. Ci sono delle simulazioni che hanno fatto, che avrebbe portato un vantaggio, un beneficio per il PIL nell'arco di 25 anni di oltre 41 milioni di dollari. C'è un passaggio che mi piace... sono sempre nella parentesi, mi scuso, di questa deviazione dall'oggetto centrale del discorso, ma mi pare un tema importante. C'è un passaggio importante in questa consulenza. Si legge, ad esempio, che "I benefici sono diffusi e si estendono a tutti i fatti e le istituzioni ma sono particolarmente rilevanti", oltre che per la capitale, le imprese locali, eccetera, "per il governo". Sono particolarmente rilevanti questi vantaggi, queste ricadute, questi benefici per il governo. Allora quando leggo che questi benefici sono diffusi per il governo ecco che mi si accende di nuovo la lampadina, il *political contribution*. Ecco cosa sono questi... se partiva questo progetto, i benefici per il governo ci sarebbero stati. Lo dice Scandizzo. Mi scuso della parentesi e torno al tema che chiudo rapidamente. Quello che voglio dire è che ammesso e non concesso, ammesso e non concesso, che il denaro pervenuto a Malabu, proveniente a sua volta dal governo, sia poi dimostrato essere pervenuto a dei Pubblici Ufficiali nigeriani, cosa che noi confuteremo dalla nota che depositeremo, io credo vi sia una assorbente conclusione, considerazione: quel denaro non è denaro di Eni. Perché il Pubblico Ministero ha dimenticato due passaggi: il passaggio da Eni al governo e il passaggio dal governo a Malabu. Allora se le cose sono così, e sono così, perché giuridicamente le cose stanno in questi termini, manca... viene a cadere anche quell'elemento meramente indiziario della dazione di

utilità, della dazione indebita, dal soggetto di cui all'articolo 321 al corrotto. Perché se fossero così le cose come sostiene il Pubblico Ministero, cioè sostiene che del denaro da Malabu sarebbe poi finito nelle tasche di qualche Pubblico Ufficiale nigeriano, potremmo avere forse un indizio, sempre se si trovasse e si provasse al di là di ogni ragionevole dubbio l'esistenza di un accordo corruttivo, ma forse avremmo un indizio ma per Etete. Un indizio a carico del titolare o il presunto titolare di Malabu. Non un indizio a carico di Eni, perché i soldi non sono soldi di Eni. Senza contare, come ho detto, che uno Stato estero non può mai essere considerato come l'intermediario, il mandatario di un privato corruttore. Vengo ora a trattare, come ho detto, i punti... ora sono un po' più veloci, diciamo più celeri, anche perché sono convinto che il punto centrale della vicenda sia quello che ho trattato all'inizio. Però c'è, come dire, un tema che ha interessato questa vicenda processuale in modo particolare, ed è Armanna. Armanna e le sue dichiarazioni. E questo è l'oggetto del mio, come dire, terzo macro tema di stamattina. Prima di affrontare in punto di diritto e in punto di fatto la portata delle dichiarazioni di questo coimputato, io credo che sia doverosa una premessa per quanto riguarda la posizione del mio assistito. Perché in realtà Armanna non ha reso alcuna dichiarazione che possa giustificare anche latamente la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti dell'Imputato Scaroni. Tanto per cominciare Armanna, l'ho già evidenziato all'inizio della mia discussione, pur nella sua facondia espositiva, chiamiamola così, non ha mai affermato che Scaroni fosse stato anche solo a conoscenza degli asseriti impegni, degli asseriti accordi di Etete con i Pubblici Ufficiali nigeriani. È quanto basta, questo basterebbe, tanto basterebbe rispetto al reato di corruzione internazionale di cui oggi discutiamo, ammesso e non concesso che sapere possa significare qualcosa. Ma anche se vogliamo allargare lo sguardo alle dichiarazioni di Armanna rispetto a vicende che, dico subito, sono assolutamente eccentriche rispetto al reato in contestazione, arriviamo alle medesime conclusioni: la vicenda dei trolley. Trolley che girano zeppi di 50 milioni di euro per il centro Africa, vengono caricate e scaricate dagli aerei. Anche su questa vicenda Armanna non ci racconta nulla di significativo sul piano probatorio. Perché l'unica cosa che Armanna dice a proposito è che si tratta sostanzialmente di una informazione che ha avuto da un altro soggetto, un'informazione *de relato*, che ha avuto dal noto Victor, su cui ci soffermeremo. Ma anche rispetto a questa informazione avuta da Victor, Armanna lo dice papale papale "è una mia deduzione", e noi sappiamo che sul piano processuale la deduzione di un chiamante in correità che riceve un'informazione da una terza persona, su cui poi ci soffermeremo, voglio dire, siamo di fronte allo zero. Ce lo dice Armanna, perché a domanda del Pubblico Ministero "A chi erano destinati questi soldi?", "Lui mi

parlava del *Chairman*, la mia deduzione”, la mia deduzione, “fu Paolo Scaroni”. “Lui chi?”, “Victor, Victor mi parlò del *Chairman*, e io non so se si riferisca a Paolo Scaroni” dice più oltre. E più oltre ancora “Ho fatto una mia deduzione”, pensando fosse Scaroni. Questo spiega, io credo, anche unitamente, evidentemente, alla totale inverosimiglianza di questo episodio narrato da Armanna, e soprattutto, credo, alla luce della radicale sconfessione di Armanna dal suo Teste di riferimento, questo spiega il motivo per cui la vicenda dei trolley, la vicenda dei trolley con i 50 milioni di dollari, sparisce dal processo. È una vicenda che è sparita. In due giornate di udienza la vicenda dei trolley il Pubblico Ministero l’ha dimenticata completamente. È evaporata nel caldo di luglio. I trolley sono spariti. Ma Armanna è altrettanto ininfluyente rispetto alla posizione del mio assistito con riferimento all’episodio del pagamento sul conto di BSI, la famosa tangente Scaroni. Perché Armanna l’ha detto, l’espressione “tangente Scaroni” viene strumentalmente utilizzata, dice “Viene strumentalmente utilizzato Paolo Scaroni per creare un problema reale alla banca”, quindi non è vero che c’è la tangente Scaroni, è stata strumentalmente utilizzata. Spiega perché la banca ha delle procedure interne per cui... eccetera, eccetera. La BSI è una banca svizzera, è coinvolto in una serie di storie di un certo rilievo, “quindi” dice “noi dovevamo per forza coinvolgere una persona che avesse un impatto su di loro”, 17 luglio 2019 pagina 146. E questo spiega anche le conclusioni del Pubblico Ministero rispetto a questo fatto del tutto eccentrico rispetto all’imputazione, ma il Pubblico Ministero, devo dire, il 2 luglio, pagina 72, “grosse prove di questo sabotaggio”, il sabotaggio che ha posto in essere Armanna rispetto alla presunta tangente Scaroni, “non ce ne sono. L’e-mail anonima ‘Sta arrivando la tangente Scaroni’ non l’abbiamo trovata, non c’è. L’indicazione di bit reczius (fonetico) Ben Amman come persona ricettiva di questa comunicazione tramite Castilletti non è stata confermata”. Quindi, voglio dire, occupando della posizione del Dottor Paolo Scaroni io su Armanna potrei fermarmi qui, forse sarebbe superfluo qualunque approfondimento rispetto al tema dell’attendibilità di Armanna. Però le cose non stanno così, per lo meno non stanno così dal mio punto di vista, perché il rilievo che la Pubblica Accusa ha comunque attribuito alle dichiarazioni di Armanna, e la luce sinistra che Armanna ha voluto, ha gettato sull’intera operazione di acquisizione del blocco OPL 245 da parte di Eni, operazione che nelle parole, nella ricostruzione di Armanna assume connotazioni quantomeno opache, a cominciare dal ruolo di Obi descritto da Armanna. Allora io ritengo opportuno, ritengo necessario, ritengo direi indispensabile evidenziare alla luce dei principi giurisprudenziali come sia impossibile, tecnicamente impossibile, utilizzare questa fonte dichiarativa a fini probatori. Ecco, anticipo subito che rispetto al tema Armanna le mie saranno delle riflessioni di natura prettamente e

squisitamente tecnico-giuridiche, cioè non credo sia il compito del Difensore, e soprattutto del Difensore di uno degli Imputati, esprimere qualunque giudizio di valore su altri Imputati. Non spetta alla Difesa. Quindi mi soffermerò su questioni di natura giuridica e tecnica alla luce delle risultanze che sono emerse nel processo. Tutto il resto rimane *interna corporis*. Da un lato vediamo... partiamo dal Pubblico Ministero, ancora una volta mi piace ricordare cosa ha detto il Pubblico Ministero. 2 luglio, su Armanna. "Alcune cose che ha detto" Armanna "non hanno trovato nessun riscontro, altre cose che ha detto sono sicuramente false", pagina 36 della trascrizione dell'udienza del 2 luglio. Poi dice anche il Pubblico Ministero "Ma non è che Armanna se dice che piove e poi piove veramente non è vero che ha piovuto", però, insomma, il dato di fatto è che riconosce che certe cose sicuramente false sono state dette. E il 2... il 21 luglio il Pubblico Ministero, Dottor De Pasquale, ribadisce che Armanna su certe cose non ha... come dire, non è stato completamente trasparente, perché la vicenda dell'oro, le cose sue personali. Questo rappresenta un po', come dire, l'errore di Armanna, non ha fatto, come dire, piena chiarezza su tutto. Però nonostante questo la conclusione della Pubblica Accusa, il 25 luglio è una conclusione insuperabile nei suoi termini, chiarissima. "Armanna" dice il Pubblico Ministero "è una persona che ha seguito il corso degli avvenimenti dall'inizio, e le sue dichiarazioni hanno la precisione", le dichiarazioni di Armanna secondo il Pubblico Ministero hanno la precisione, "e il ricordo concreto dei fatti di chi ha vissuto la vicenda. E di conseguenza non è esagerato dire che gran parte del suo racconto è non solo vero ma pacificamente vero", pagina 80. Questa è la conclusione che rassegna il Pubblico Ministero alla fine di due udienze dibattimentali rispetto alla posizione di Armanna. È un signore il cui racconto è vero e pacificamente vero. Allora noi in linea astratta sappiamo che è possibile, sulla base del cosiddetto principio di frazionabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un coimputato, attribuire attendibilità ad alcune affermazioni e non ad altre. Tuttavia sappiamo anche che questo principio di frazionabilità del dichiarante è possibile da applicarsi solo a due rigorosissime condizioni: la prima condizione è che non sussista un'interferenza fattuale logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, quindi non ci sia, come dire, un'intersezione tra le dichiarazioni false e vere; la seconda condizione è che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Così da ultimo Cassazione sezione quarta 20 febbraio 2020 numero 9213. Credibilità del dichiarante che non sta a me ricordarvelo costituisce il primo fondamentale momento valutativo dell'affidabilità della fonte di prova. Ecco, io penso che noi siamo in un caso scolastico, in cui il principio di frazionabilità della

dichiarazione del coimputato, dell'Imputato di reato connesso, del coimputato dichiarante, non possa essere applicata. Perché non vi è dubbio, non vi è dubbio e lo vedremo, che vi è una pacifica interferenza fattuale logica tra le parti del narrato, che vedremo essere state puntualmente smentite, e quindi sono false, e le rimanenti parti della deposizione. E in secondo luogo credo che sia al di fuori di ogni dubbio il fatto che l'inattendibilità dell'affermazione di Armanna sia talmente macroscopica rispetto ai punti centrali della sua narrazione da compromettere la stessa credibilità, sempre, ripeto, sul piano strettamente processuale di questo dichiarante. Ora prima di esaminare puntualmente le affermazioni di Armanna, quindi, come dire, di dare un contenuto a questo mio assunto e a dimostrare questo mio assunto, io credo che si debbano comunque fare alcune considerazioni preliminari di carattere generale rispetto proprio alla figura di Armanna. Perché noi sappiamo che proprio con riferimento all'attendibilità generale del dichiarante, massima attenzione dev'essere posta nel caso di affermazioni che provengano da un soggetto che possa ritenere essere stato animato da interessi di parte, da interessi personali. La giurisprudenza in particolare ha sempre affermato che il sospetto, anche solo il sospetto che le dichiarazioni eteroaccusatorie risultino influenzate da motivi di risentimento deve indurre, deve indurre il Giudice, a usare una maggior cautela rispetto a quella già massima che deve esservi quando si affronta una chiamata in correità. In sostanza, dice la Cassazione, "i motivi di astio esistenti tra accusatore e accusato devono giustificare un ancora più profondo accertamento della veridicità delle dichiarazioni", così Cassazione seconda 21 giugno 2017 numero 33519. "Perché la presenza di qualunque interesse personale", dice una sentenza un po' risalente nel tempo ma molto precisa, molto chiara su questo principio, "alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il Giudice a usare una maggior cautela", sempre maggiore rispetto evidentemente a quella delle normali chiamate in correità, "accertando da un lato se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni, e dall'altro applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri offerti dall'esperienza e dalla logica". È importante ricordarci che i parametri che voi dovete tener presente non sono solo i parametri processuali e probatori, ma anche i parametri delle esperienze e della logica. E allora la luce di questi principi di diritto, che mi sono permesso ancora una volta di ricordare, e me ne scuso forse un po' di questa pedanteria, ma credo che sia importante in certi punti partire per dare una coerenza al mio ragionamento, avere dei punti fermi in punto di diritto. Prima di esaminare il contenuto delle dichiarazioni di Armanna, e quindi il loro insanabile contrasto con le emergenze processuali, io credo che sia indispensabile soffermarci insieme sulla credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità e soprattutto in

relazione ai rapporti che questo dichiarante, come impone la Cassazione, ha avuto con gli altri Imputati, con gli Imputati, e con la società per cui ha lavorato. E allora io credo che sia indiscutibile che ci troviamo di fronte a una persona che certamente ha dei sentimenti quantomeno di rivalsa, di revanscismo se non di ostilità, nei confronti di Eni e nei confronti, per quanto mi riguarda, del suo amministratore delegato, allora amministratore delegato, Scaroni. E non lo dico io, lo dice Armanna. È Armanna che racconta la sua storia e i suoi rapporti con Eni come li ha vissuti, perché Armanna dice di essere stato licenziato da Eni tre volte, non una: tre volte. La prima volta, dice, perché gli furono contestate spese sostenute senza rispetto delle procedure. Armanna dice “Quasi fosse una truffa”. Per 292.000 euro. “Mi sequestrarono tutto” dice Armanna “tutto il materiale, fu svuotata la mia stanza”, 17 luglio 2019 pagina 24. Poi sempre in questa udienza, nelle pagine... a pagina 24 e le pagine successive, seguì un ulteriore addebito di 88.000 euro e alla fine gli furono contestate, racconta sempre Armanna, spese per 380.000 euro. Secondo Armanna questa condotta di Eni fu una condotta profondamente ingiusta, perché, dice sempre Armanna, alla fine tanto era ingiusta questa presa di posizione che si arrivò a una conciliazione favorevole con Eni, quindi Eni in qualche modo fu costretta a riconoscere l'errore. Sta di fatto che Armanna la sua vita professionale fu, lo dice, rovinata dall'uscita di Eni. Ora, il processo non ha indagato su questa tematica, noi non sappiamo se le accuse mosse da Eni, il licenziamento di Armanna sia un licenziamento giustificato da condotte truffaldine o se invece, come dire, fu un licenziamento affrettato, non è stato oggetto di vaglio dibattimentale. Ma non è questo quello che conta. Quello che conta è che Armanna ha vissuto questo licenziamento come una profonda ingiustizia. Questo è il dato di fatto che deve essere tenuto presente quando si valuta la posizione di Armanna. Armanna ha ritenuto questa vicenda come una lesione della sua integrità etica. Non solo, Armanna sempre in dibattito racconta di aver saputo da Granata... dice “Granata”, che all'epoca era il direttore del personale di *exploration and production*, “diceva che ero stato licenziato per volontà di Scaroni”, pagina 25 del 17 luglio. E a pagina 13 del 23 luglio, delle trascrizioni del 23 luglio, ribadisce “il licenziamento era stato determinato da Scaroni”. Anche qui, era un tema che non è stato approfondito. Io dubito che l'amministratore delegato si sia occupato del licenziamento di una persona. Ma non è questo quello che conta, quello che conta è che nella testa di Armanna l'artefice di questo suo licenziamento fu Scaroni, e lo ribadisce. Perché a un certo punto dice... parla di interviste fatte da Paolo Scaroni al portavoce dell'Eni “in cui venivo attaccato sulla mia eticità”. Pagina 40 del 22 luglio. E sempre a pagina 40 riferisce di attacchi diretti di Paolo Scaroni “nei miei confronti per il licenziamento”. Certamente non può

essere nei confronti della società e di chi nella sua testa è l'autore del suo licenziamento. Come dire, non può avere un atteggiamento di benevolenza, un atteggiamento di terzietà. E qui ricordiamoci il principio espresso dalla Suprema Corte. Massimo scrupolo quando si valutano dichiarazioni che provengono da un soggetto che ha questa posizione. Tralascio poi tutta una serie di risultanze dibattimentali che probabilmente saranno affrontate da altre Difese, che non mi interessano, dove... mi riferisco ovviamente al noto video del 28 luglio, a quello che è contenuto lì dentro, a quello che appare da quel video. Non mi soffermo, ne parleranno altre Difese. Quello che è certo è che abbiamo a che fare indiscutibilmente con un dichiarante, che secondi principi della Suprema Corte di Cassazione debbono essere... deve essere valutato con la massima cautela e il massimo rigore. Le sue dichiarazioni devono essere valutate con il massimo della cautela possibile. Io so che ogni Tribunale italiano quando affronta una chiamata in correità si pone il problema della credibilità del dichiarante. In una situazione di questo tipo se lo deve porre due volte tanto, tre volte tanto. E allora vediamo in concreto alle risultanze dibattimentali. Quelle risultanze dibattimentali che smentiscono i punti cardine della narrazione di Armanna, e quindi quelle risultanze dibattimentali che escludono l'applicabilità, nel nostro caso, di quel principio di frazionabilità che implicitamente ha richiamato la Pubblica Accusa nel momento in cui pacificamente ci viene a dire che su certe cose Armanna ha sicuramente detto delle cose false, ha sicuramente mentito, mentre su altre invece è vero, è pacificamente vero, gran parte del racconto è pacificamente vero. Allora cominciamo col dire che il nucleo centrale, il cuore delle dichiarazioni di Armanna, soprattutto il cuore delle dichiarazioni di Armanna rispetto al *thema probandum* di questi processi, ai temi che si sono sviluppati in questo processo, sono dichiarazioni che si basano, si fondano, su quanto Armanna ha appreso da Victor Nwafor, soggetto che, secondo Armanna, apparteneva alla SSS (*State Security Service*) nigeriana, ed era in servizio presso la Presidential Villa di Abuja. Quindi abbiamo a che fare, rispetto alle dichiarazioni di Armanna, rispetto al cuore delle dichiarazioni di Armanna, con delle dichiarazioni *de relato* di quanto appreso da un soggetto terzo. Allora anche qui parentesina. Andiamo a richiamare i principi della nostra Corte di Appello, processo Algeria, su questo tema. "Una valutazione di particolare rigore occorre allorché la chiamata in correità sia costituita da una dichiarazione *de relato*". Quindi qui abbiamo un doppio rigore, rigore perché viene da un soggetto che certamente ha un rapporto non certamente imparziale nei confronti degli attinti dalla chiamata, e un rigore perché viene da un soggetto che porta conoscenze *de relato*. Secondo principio che dice la Corte di Appello, che sancisce la Corte di Appello, "Anche qualora vi sia convergenza tra la voce indiretta e la fonte

diretta rimane necessaria la ricerca di ulteriori elementi estrinseci di riscontro di natura oggettiva o soggettiva". Nel nostro caso cominciamo col dire che le dichiarazioni di Armanna sono prive di qualunque riscontro esterno, e questo ce lo dice lo stesso Pubblico Ministero, un po' tirato fuori, come dire... un po' a denti stretti, ma lo dice. Pagina 70, 21 luglio di quest'anno... 79 chiedo scusa, non 70. 79, dice "è difficile impostare", per Armanna... "per Armanna è difficile impostare un discorso dichiarazioni di riscontro". Certo che è difficile, so anch'io che è difficile, non ci sono, difficilissimo, è impossibile. Tanto che poi il riscontro che tira fuori sono i 500 milioni in contanti. Ma soprattutto Armanna nel nostro caso non solo non ha fonti di riscontro, ma manca, come dire, il presupposto a monte del riscontro, perché Armanna è stato smentito dalla sua fonte diretta. Tutti noi sappiamo come in questo processo, per convergente richiesta della Pubblica Accusa e della Difesa Armanna, sono stati sentiti non uno ma due Victor, uno autentico, un Victor che risponde a questo nome secondo l'anagrafe nigeriana, e un Victor sedicente tale. O meglio, Armanna dicente tale. Non credo che sia il caso di spendere troppe parole sull'anomalia, la singolarità di questa situazione, in 30 anni di professione è la prima volta che mi capita. Resta il fatto che colui che secondo l'anagrafe nigeriana, il primo Victor, che effettivamente lavorava presso la Presidential Villa, che effettivamente era una guardia del corpo del Presidente nigeriano, anche se non era il capo. Il primo Victor ha smentito di aver conosciuto Vincenzo Armanna. Viene poi sentito il secondo Victor, che risponde al nome di Eke Isaac Chinonyerem, chiamiamolo d'ora in poi Eke Isaac per semplicità. Secondo Armanna, per altro con una tesi tirata fuori in qualche modo dal cappello a cilindro mesi dopo la testimonianza del primo Victor, questo signore si sarebbe presentato a lui come Victor Nwafor, quindi Eke sarebbe un Victor sotto mentite spoglie, quindi Eke alias Victor sarebbe la fonte di conoscenza di Armanna, di quello che Armanna c'è venuto a raccontare. Abbiamo assistito tutti alla deposizione di Eke Isaac, ha dichiarato di avere incontrato Armanna in sole due occasioni, 2014 e 2015, quindi in un'epoca incompatibile con i fatti riferiti di Armanna. Di non essersi mai presentato ad Armanna come Victor Nwafor, di non aver mai prestato servizio presso la Presidential Villa, di non aver mai incontrato alcun manager Eni. Quindi anche il secondo Victor, il sedicente secondo Victor, smentisce Armanna. E però qui... eh no, qui il Pubblico Ministero non ci sta, non ci sta, perché questo è un autogol grosso. E allora il secondo Victor è un Teste falso. Lo dice il Pubblico Ministero, è indicato addirittura per falsa testimonianza. Ed è un Teste falso, ci dice il Pubblico Ministero, perché quello che è venuto a dirvi nel dibattimento è qualcosa di diverso rispetto... di incompatibile rispetto a quello che è stato scritto in quella nota letterina di accompagnamento del 19 novembre, mi pare,

inviata al Pubblico Ministero e alla Difesa Armanna. Anche qui prima di entrare nel merito due osservazioni di ordine generale: intanto Eke c'è venuto a dire che questa lettera è stata scritta da Timiaia (fonetico), casualmente amico di Armanna, e lui si è limitato a firmarla. Ma al di là di questo c'è un dato di fatto, credo incontestabile, questa letterina, questa lettera che ha preceduto la presentazione di Eke non contiene il minimo cenno, non c'è una parola, non contiene una parola, una virgola sulle informazioni che Victor Nwafor, vero o falso che sia, avrebbe fornito ad Armanna rispetto ai fatti che poi Armanna è venuto a raccontare. E questo basta... tanto basta, credo, a prescindere dalle dichiarazioni dibattimentali di Armanna, per non corroborare le dichiarazioni de relato di Armanna, cioè questo non può essere un riscontro, quella letterina lì comunque la si voglia vedere non è certamente un riscontro alle dichiarazioni di Armanna. Detto questo, che è una... come dire, siamo nell'alveo della premessa, la realtà è che la tesi di Armanna un po' acriticamente, mi si passi l'espressione, seguita e sposata dalla Pubblica Accusa, secondo cui il Victor con cui lui ha avuto relazione in realtà è questo Eke Isaac, non regge a considerazioni sia di ordine logico, e ricordiamoci, l'abbiamo letto insieme, le considerazioni di ordine logico sono importanti, perché la Cassazione pretende un'applicazione con il massimo scrupolo di tutti gli altri parametri di valutazione offerti dall'esperienza e dalla logica. Quindi il vostro giudizio dev'essere un giudizio che parte prima dalle esperienze, dai parametri di giudizio che si traggono dall'esperienza e dalla logica, e poi dalle risultanze dibattimentali. Una doppia valutazione che siete chiamati faticosamente a compiere rispetto a questa deposizione. E poi, come dico, come sottolineo, non solo vi sono, come dire, le dichiarazioni di Armanna sul punto, cioè il fatto che il vero Victor sia in realtà Eke non regge sotto un profilo logico, ma non regge neppure alla luce delle risultanze del dibattimento. Partiamo dal profilo logico, quello che secondo la Corte di Cassazione dev'essere valutato. Cominciamo col dire col primo Victor, che il primo Victor, quello che è Victor Nwafor secondo l'anagrafe nigeriana, quello che si chiama effettivamente Victor Nwafor e che ha negato di conoscere Armanna, lavorava effettivamente presso la Presidential Villa, mentre Isaac Eke non ha mai prestato servizio presso il Presidente nigeriano, come affermato da Armanna. Consideriamo, anche qui sul piano logico, che questo secondo Victor è una prospettiva che viene sollevata da Armanna, che viene evidenziata da Armanna, molto dopo il suo esame dibattimentale. Ma soprattutto quello che a me personalmente sul piano logico pare incomprensibile è il motivo per cui Eke, che in tesi di Armanna avrebbe riferito ad Armanna tutte le cose che poi Armanna viene qui in dibattimento a dirci, avrebbe dovuto presentarsi ad Armanna con un falso nome, e tra l'altro col falso nome di una persona esistente di una semplice guardia del corpo. Ma

sul piano logico siccome questo signore andava a dire ad Armanna, nella tesi di Armanna, tutta una serie di dati, di informazioni sensibili, delicate, ai limiti della illiceità, illecite anche sul piano penale. Noi sappiamo che Eke... come dire, è emerso dal controesame del dibattimento, risulta anche dalle carte depositate, questo Eke è un signore che aveva un ruolo importante, dice il Pubblico Ministero “importantissimo nell’organigramma della Polizia nigeriana”. Era una fonte stra-attendibile. Perché se avesse dovuto comunicare ad Armanna delle informazioni sensibili, importanti, delicate, quali quelle che secondo Armanna gli avrebbe riferito Victor, in realtà Eke, avrebbe dovuto spacciarsi per un’altra persona? Questa domanda rimane inevasa, non ci ha dato nessuna spiegazione né il Pubblico Ministero né Armanna, per quale motivo avrebbe dovuto assumere un *fake name* questo signore Eke per parlare con Armanna? Ma al di là delle considerazioni di ordine logico, che pure hanno il loro peso, vi sono poi delle considerazioni di ordine probatorio, perché Armanna, lo sappiamo, è stato smentito, clamorosamente smentito da un Teste chiave di questo processo, ed è il Teste Salvatore Castilletti, la cui testimonianza, testimonianza di questo Teste Salvatore Castilletti, è stata, e qui leggo anche qui, pagina 91 dell’udienza del 21 luglio, incomprensibilmente definita dal Pubblico Ministero come una testimonianza, leggo testualmente “un po’ strana”. Cioè Castilletti avrebbe reso una testimonianza un po’ strana. Siccome è una testimonianza che fa implodere l’intero castello della Pubblica Accusa, allora è una testimonianza strana. Questa è una testimonianza strana. In realtà la testimonianza Castilletti è molto importante per una duplice serie di ragioni. Primo perché è una testimonianza che viene da un soggetto, da una persona che ricopre una carica molto importante all’interno dell’AISE, siamo di fronte a un Pubblico Ufficiale che è venuto qui a deporre di fronte a voi, schermato addirittura, noi non l’abbiamo mai visto in faccia, voi sì, ed è un Pubblico Ufficiale del governo italiano particolarmente autorevole, particolarmente attendibile, direi che è una testimonianza, se mi si passa l’espressione, che fa fede fino a querela di falso quello che dice il Teste Castilletti. Ed è un Teste, Signori del Tribunale, che non ha per nulla fornito quelle... e anche qui, io quando l’ho sentito sono andato a rileggere, perché ero saltato sulla sedia, avevo detto “avrò capito male”. Non ha fornito delle balbettanti risposte, il Pubblico Ministero pagina 73 della trascrizione del 21 luglio sostiene che “Castilletti avrebbe fornito delle balbettanti risposte”. Io ero presente in quest’aula, o meglio nell’aula della settima, voi eravate presenti, io credo che solo il Pubblico Ministero abbia sentito da Castilletti delle balbettanti risposte. A me è sembrato un Teste molto pacato, molto preciso, molto puntuale, non certo un Teste che ha fornito delle balbettanti risposte. E poi una testimonianza direi fondamentale perché è il Teste che ha smentito Armanna proprio in

relazione ai rapporti di Armanna con Victor e di reale esistenza stessa di Victor. E ricordiamo che Armanna ha dichiarato di aver incontrato Victor Nwafor insieme a Castilletti, pagina 140 dell'udienza del 17 luglio 2019. E quindi dice Armanna Castilletti avrebbe potuto testimoniare l'esistenza di questo signore. Un bluff. Un bluff che poteva anche andare a buon fine, perché io ricordo i tentativi della Difesa Casula di portare Castilletti in aula, siamo riusciti grazie, come dire, ai buoni uffici della Pubblica Accusa, che forse adesso si pente di quello che ha fatto. Però grazie alla Pubblica Accusa Castilletti è venuto in aula, e quindi era un bluff che poteva reggere, però non ha retto. Non ha retto perché Castilletti è venuto e ha smentito Armanna. Ha dichiarato di non aver mai conosciuto una persona che si chiamasse Victor Nwafor, o che si presentasse come Victor Nwafor, e di aver incontrato Armanna solo in occasioni conviviali. Allora in conclusione io credo che Armanna, le dichiarazioni di Armanna, inquadrare nel modo che ho cercato di proporre al Tribunale, cioè nell'ambito della credibilità a monte che dev'essere valutata, ma poi quando andiamo a vedere in concreto le stesse dichiarazioni di Armanna, alla luce delle dichiarazioni del Victor numero uno, alla luce delle dichiarazioni del Victor numero due, alla luce delle dichiarazioni di Castilletti, Pubblico Ufficiale italiano dell'AISE, è stato smentito su punti centrali del suo racconto, è stato smentito rispetto al sabotaggio BSI, alla tangente Scaroni. Ma l'abbiamo visto, anche il Pubblico Ministero si è reso conto che non sta in piedi, smentito. È stato smentito rispetto alla vicenda dei trolley, ma anche il Pubblico Ministero, implicitamente, se ne rende conto. Non ne parla più, i trolley sono svaniti nella requisitoria del Pubblico Ministero. Ed è stato smentito, lì sì, invece, il Pubblico Ministero non cede, su quello che è il cuore dell'ipotesi d'accusa, non il cuore del processo, perché il cuore dell'ipotesi d'accusa è: Eni sapeva dei pagamenti corruttivi. Ed è stato smentito perché Armanna ha dichiarato che proprio da Victor aveva appreso l'esistenza di questi intendimenti di Etete. Non sto a richiamare tutti i passaggi dove Armanna ha riferito di queste informazioni avute da Victor, che non esiste; pagina 16 del 22 luglio 2019, pagina 17 del 22 luglio 2019, pagina 21 e 22 del 22 luglio 2019. Tutto quello che racconta Armanna viene da Victor rispetto al tema corruzione ufficiali nigeriani. Allora, venendo a concludere questo punto, alla luce della conclamata, della macroscopica inattendibilità in ambito processuale, è questo che noi dobbiamo valutare, nell'ambito del processo, alla luce di questa macroscopica inattendibilità di Armanna e delle sue dichiarazioni sui punti centrali del suo racconto, io credo che la presa di posizione del Pubblico Ministero, la presa di posizione ultima, la presa di posizione finale della Pubblica Accusa, gran parte del suo racconto è pacificamente vero. Pagina 80 delle trascrizioni dell'udienza del Pubblico Ministero. Questa posizione ferma del

Pubblico Ministero, Armanna racconta la verità, il suo racconto ha la precisione di chi ha vissuto questi fatti. Ecco, io credo che alla luce di questa macroscopica inattendibilità e dimostrata e conclamata inattendibilità, questo assunto del Pubblico Ministero sia la spia, la cartina di tornasole, la prova del nove, della totale carenza di prova che la Pubblica Accusa ha rispetto alla sua tesi accusatoria. Cioè l'impalco accusatorio è talmente inconsistente che il Pubblico Ministero è stato costretto a puntellarlo richiamando e richiamandosi alle dichiarazioni di Armanna. È così a corto di argomenti e di prove e di indizi che è costretto ad affermare che il racconto di Armanna è pacificamente vero. Io non aggiungo altro rispetto a questa affermazione del Pubblico Ministero, che è un'affermazione che a mio avviso si commenta da sé, e per quanto mi riguarda lascia sbalorditi. Sono le 12:20, Signori del Tribunale, io avrei ancora un'ora, se prendiamo 10 minuti poi possiamo finire per le 13:30 penso, se non è un problema.

PRESIDENTE - Va bene.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. De Castiglione

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Grazie Presidente. Mi volevo scusare, non vorrei avere però imposto al Tribunale dei tempi, dei ritmi per loro...

PRESIDENTE - No, va benissimo.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Va bene, ecco. Poi ho pensato dopo che forse sono stato maleducato nel dire 10 minuti di sospensione quando in realtà è del Tribunale la decisione del...

PRESIDENTE - No, abbiamo detto che si regola... no, la disposizione anzi non l'ho ripetuta, non mi ricordo se l'ho ripetuta, ma ormai la davo per scontata che chi parla decide...

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - No, perché 10 minuti a me servono perché prendo delle pastiglie per l'intelligenza e ci metto 10 minuti proprio a succhiarli. Il farmacista mi ha detto che ne devo prendere due al giorno, non so perché me l'abbia detto, mi ha guardato in faccia e ha detto che per me evidentemente ne ho bisogno di due. C'è stato un periodo di tempo che ne ho prese quattro o cinque, poi sono diventato così intelligente che nessuno capiva più quello che dicevo allora sono ritornato alla mia dose. Quindi prendo queste due..., 10 minuti e sono a posto.

PRESIDENTE - Nessun problema.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Quindi è calibrato su quello la mia pausa, chiedo scusa

quindi. Quindi posso?

PRESIDENTE - Prego.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Grazie Presidente. Vengo al quarto punto. Il quarto punto è dedicato alla figura di Obi. Anche qui mi piace partire dalla posizione assunta dalla Pubblica Accusa rispetto a Obi. Il 2 luglio il Dottor Spadaro ci dice che Obi era lì nella vicenda OPL 245, era lì perché ce l'aveva messo Eni, pagina 38. "Obi era lì in OPL perché Eni ha deciso che sia lì e fintanto che Eni decide che Obi stia lì" pagina 42. Poco più oltre, pagina 43 "Obi c'è perché lo vuole Scaroni", Obi è lì, in OPL, perché lo vuole Scaroni. E sul punto il Pubblico Ministero cita Armanna, sulla cui credibilità ci siamo soffermati poc'anzi, secondo cui, secondo Armanna cioè, Casula e Descalzi avrebbero detto ad Armanna "Lascia stare Emeka Obi, rappresenta Paolo Scaroni". E sempre il 2 luglio si sostiene che Obi serviva a dare soldi a Bisignani. Pagina 55 "Serviva a consentire guadagni personali quantomeno per persone vicine a Eni, leggasi Luigi Bisignani". "In sostanza" dice la Pubblica Accusa a pagina 54 "la funzione vera di Obi sarebbe stata quella di permettere il ritrasferimento di parte del denaro a Bisignani e ad altri". Il 21 luglio il Pubblico Ministero calca ancora di più la mano rispetto alla figura di Obi, perché in fondo il 2 luglio si dice e non si dice, si rimane un po' lì, al 21 luglio, come dire, si salta il fosso. Perché il 21 luglio si dice che dopo aver sostenuto che Obi manovra per far tornare stecche agli italiani, stecche è una parola non proprio elengantissima ma... sì, rende l'idea di una sorta di corruzione privata, stecca è una corruzione privata, o pubblica. Stecca agli italiani, afferma espressamente, lo leggo perché su questo tema poi alla fine di questo capitolo torneremo, è importante l'assunto del Pubblico Ministero, le conclusioni. Dice il Pubblico Ministero "Perché involucrato" devo dire che a me piace moltissimo quando sento il Dottor De Pasquale perché ha una capacità oratoria assolutamente invidiabile... tre pastiglie. "Involucrato, in questa storia c'è il ritorno, l'eterno ritorno, perché è da Mani Pulite che ogni tangente c'è sempre l'eterno ritorno, ogni tangente c'è sempre l'eterno ritorno, una parte delle tangenti finisce puntualmente nelle mani di chi l'ha pagata e doveva succedere anche qui. Quindi vedete che corrompendo la società si corrompe, anche perché crea fondi neri, crea altri delitti dentro". Pagina 103, questo passaggio lo riprenderemo alla fine. Io credo che questa tesi declinata un po' più prudentemente, declinata anche, come dire, nel carattere del Dottor De Pasquale che conosco, come ho detto, da tanti anni, ci lega anche una consuetudine nelle aule di giustizia, è stata declinata in termini un po' più violenti, ma sostanzialmente la tesi è la stessa, è una tesi che però è del tutto priva di qualunque fondamento. Cominciamo col dire che il processo non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di quel cavallo di ritorno, anche questa espressione bellissima, di quel

cavallo di ritorno, come dice il Pubblico Ministero, cioè non ha in alcun modo provato l'esistenza di retrocessioni di somme di denaro a favore di dirigenti Eni, in particolare di Scaroni, neppure ha provato, come vedremo, che questi cavalli di ritorno, queste retrocessioni avrebbero dovuto essere. e per la verità non vi è neppure la prova, ma minimamente, che vi sia stata la creazione di fondi neri di Eni. Io l'ho riletto tre volte, perché "crea fondi neri". Non l'ho detto io, l'ha detto il Pubblico Ministero, "crea fondi neri", corrompendo crea fondi neri. La realtà è che se lasciamo da parte le congetture della Pubblica Accusa e ci atteniamo ai fatti, vediamo che le cose sono un po' diverse da come ha ipotizzato il Pubblico Ministero. Allora quali sono i fatti? Primo fatto, il denaro che ha incassato Obi, e che poi è stato in parte e in parte è arrivato documentalmente a Di Nardo, è denaro che è arrivato a Obi per effetto, lo sappiamo tutti, di una sentenza di una Corte inglese, non gli è stato dato sottobanco o di nascosto da Eni. E tra l'altro la Corte inglese ha conferito, ha attribuito questo diritto di Obi a seguito di una causa fatta da Obi non nei confronti di Eni, nei confronti di Malabu. Allora il fatto che... cioè la circostanza che il denaro che è arrivato nelle tasche di Obi, i 120 milioni che sono arrivati nelle tasche di Obi, provenga da un provvedimento giurisdizionale, io credo che impedisca di per sé di attribuire una qualunque connotazione illecita ai fondi incassati da Obi e al successivo utilizzo di questi fondi. Sarebbe il primo caso di fondi neri o di fondi illeciti o di pagamenti illeciti che provengono per effetto di un provvedimento giurisdizionale. Secondo dato di fatto, Bisignani pacificamente non ha ricevuto un euro. E neppure dalle parole di Bisignani, si deve dire, a prescindere dall'inutilizzabilità dietro cui non voglio in qualche modo celarmi, neppure dalle parole di Bisignani può desumersi un interesse economico in capo ad alcun dirigente Eni, e in particolare in capo a Scaroni, perché Bisignani si è limitato a dichiarare che si aspettava che Obi riconoscesse una parte dei compensi che avrebbe ricevuto da Etete, ma non ha mai affermato che questa sua attesa, questa sua aspettativa, questa sua speranza, perché questo era, null'altro che una speranza, la speranza di questi pagamenti, di queste somme, avrebbe dovuto poi essere divisa, condivisa, suddivisa, con l'amministratore delegato di Eni o con altri soggetti. Ma attenzione, neppure Armanna, neppure Armanna, nonostante le ripetute insistenze sul punto, e nonostante Armanna, come abbiamo visto, non sia certamente amico di Scaroni, ha affermato che il denaro che Bisignani sperava di ricevere avrebbe dovuto essere retrocesso a dirigenti Eni. Neppure Armanna in questo processo alle intenzioni ha fatto una dichiarazione di questo tipo, nonostante il Pubblico Ministero abbia insistito, nonostante Armanna sia quello che è nei confronti del mio assistito. Udienza 17 luglio 2019, è interessante da leggere questo passaggio, pagina 148. Armanna "Falcioni è il

sostituto economico di Emeka Obi”, Pubblico Ministero “nell’interesse di chi?”, Armanna “sempre degli italiani”, Pubblico Ministero “e chi sono gli italiani?”, Armanna “in questo caso credo fossero direttamente Bisignani e Di Nardo”, Pubblico Ministero “In conto proprio o conto di altri?”, Armanna “no, conto proprio, 50 milioni sono conto proprio, sono le *fee* attese... che erano attese da Bisignano e Di Nardo”. È tosto il Pubblico Ministero, non è che molla facilmente la presa, “Ma lei sapeva” dice “anche il rapporto tra Scaroni e Bisignani?”, Armanna “Sì, certo”, Pubblico Ministero “certo perché ne avete parlato?”, Armanna “sì, ne abbiamo parlato. Ma queste non sono le *fee* per...” puntini puntini, anche qui gli rimane nella gola, la domanda era su Scaroni, gli rimane nella gola il nome di Scaroni, però lo dice chiaramente dopo perché dice “sono le *fee* di Bisignano e Di Nardo”, fine. Fine della trasmissione. La realtà è che nell’Armanna pensiero, nelle dichiarazioni di Armanna, la tesi delle retrocessioni del denaro per i dirigenti di Eni è una tesi che non passa per Bisignani, è una tesi che passa attraverso i trolley. Armanna la storia dei trolley non l’ha mai mollata, sono i trolley nel racconto che abbiamo visto viene da Victor, eccetera, eccetera, eccetera, ma sono i trolley la possibile fonte delle retrocessioni. Ora, poiché la storia dei trolley è del tutto inverosimile anche agli occhi del Pubblico Ministero che l’ha lasciata da parte, oltre che come visto tesi smentita da Victor uno, da Victor due e da Castilletti. Allora si fa una bella macedonia, una bella shakerata delle dichiarazioni di Armanna, ed ecco che Obi improvvisamente diventa lo strumento per creare fondi neri, diventa colui che manovra per far tornare delle stecche agli italiani, pagina 102 delle trascrizioni del 21 luglio. Ma questo assunto, come visto, è un assunto che è fondato sul nulla, perché neppure Armanna ha potuto sostenere una cosa del genere. E quindi, ci torneremo su questo tema, cavallo di ritorno tramite Obi non ce n’è. Non c’è l’elemento per sostenerlo. Non c’è elemento per sostenerlo dalle parole di Armanna, non c’è elemento per sostenerlo dalle parole di Bisignani. Ma poi il dibattimento ha smentito un altro punto fermo, cardine, dell’assunto accusatorio. E il punto cardine della Pubblica Accusa è che Obi in realtà formalmente agisce per conto di Malabu. Ma in realtà, dice testualmente, per esempio ne cito uno dei tanti passaggi ma ce ne sono molti di più, pagina 44 del 2 luglio “in realtà Armanna è collegato a Eni”. Allora cominciamo con l’esaminare i documenti, i documenti... le carte che sono firmate da Obi o che sono trasmesse da Obi, sono tutte carte che pacificamente confermano che Obi lavorava per Malabu, nell’interesse di Malabu e non per Eni. Non mi soffermo ma le indico velocemente: l’e-mail del 14 dicembre 2009 inviata da Obi ad Armanna, tra l’altro è un documento che è stato commentato anche da Ferri il 28 settembre a pagina 4, dove Ferri dice “in questo documento Obi spiegava di rappresentare una società, la Malabu Oil”. Ma vi è

inequivoco l'accordo in esclusiva tra Malabu ed EVP del 27 gennaio, l'accordo di riservatezza del 24 febbraio dove EVP, cioè Obi, dava atto di agire per Malabu. Ma anche l'e-mail inviata a Casula l'8 aprile con cui Malabu confermava di aver conferito mandato in esclusiva a EVP. Del resto la stessa Shell. Io qui cito il Pubblico Ministero, che a sua volta ha citato un documento di Shell del 16 dicembre 2010, il Pubblico Ministero l'ha citato a pagina 38 dell'udienza del 2 luglio, e in questa e-mail Shell individua Obi come promotore di Malabu, promotore di Malabu. E poi abbiamo le testimonianze. Calligaris, 27 febbraio 2019 pagina 14. Cinque volte l'ha detto Calligaris che dal suo punto di vista, dal loro punto di vista, Obi pacificamente lavorava per Malabu. Dice "C'era un tavolo negoziale tra Eni e Shell e un tavolo negoziale, sempre bilaterale, tra noi e il rappresentante della Malabu, Emeka Obi della EVP". E più oltre "Mi fu presentato come rappresentante di EVP, che era rappresentante a sua volta della Malabu", e ancora "Aveva mandato" sempre Obi "da parte della Malabu". E ancora "Mi fu presentato Obi Emeka come EVP, rappresentante di Malabu". Stesso discorso ce lo fa la Ranco, udienza 27 febbraio pagina 54. E De Rosa, 5 dicembre 2018 pagina 10, "EVP" quindi Obi "era l'advisor di Malabu". E poi c'è Vicini. Perché Vicini dice una cosa interessante, dice che Obi in varie occasioni aveva rappresentato a Eni che Eni non era l'unica società con cui lui, Obi, aveva dei rapporti, aveva dei contatti per concludere la vendita di OPL 245 per conto di Malabu, 20 novembre 2019 pagina 53 e seguenti. E queste non erano... queste qua non erano delle millanterie di Obi, certamente Obi un po' ci ha giocato, non c'è dubbio, come in tutte le operazioni ha fatto, come dire, del pressing su Eni facendo presente che c'erano altre società che potevano essere interessate a questo *deal*. Però è provato che Obi abbia giocato la propria partita su più tavoli, e che Obi era pronto, è provato, lo vedremo, era pronto nell'interesse del venditore, cioè di Malabu, e ovviamente anche nel proprio, perché è logico, quando... se avesse piazzato questa licenza certamente era legittimato ad attendersi un compenso. Compenso che gli è stato poi riconosciuto da una Corte inglese. Quindi giocava... certamente operava per il venditore, ma curava ovviamente anche i propri interessi personali. Però è pacifico che giocava una partita su più tavoli, ed è pacifico che era assolutamente intenzionato e disposto a muoversi, a indirizzarsi verso clienti... diciamo clienti, acquirenti, possibili acquirenti diversi da Eni. Diversi da Eni. E questa è una circostanza che dimostra inequivocabilmente che non lavorava per Eni. Vi elencherò un po' pedantemente, ho fatto una sintesi, ce ne sono molti di più di documenti, ho sintetizzato i più importanti, gli altri li lascerò alla memoria difensiva, ma ho sintetizzato dei documenti, ho richiamato dei documenti, richiamerò dei documenti, in ordine temporale, che danno l'idea di questo lavoro che ha fatto Obi e che hanno fatto i

consulenti di Obi. C'è una e-mail del 7 aprile 2010. Questa è un'e-mail che troverete al documento 83 della produzione difensiva del 29 gennaio. Ricorderà certamente il Tribunale che il 29 gennaio abbiamo fatto due produzioni difensive, una produzione difensiva più ampia e una produzione difensiva un po' più ridotta, relativamente più ridotta, chiamata "Obi EVP". Allora alcuni di questi documenti che citerò sono nella prima produzione, cioè in quella più ampia, e altri nell'altra. Non mi chiedete perché questo ordine perché non l'ho curato io, ma, insomma, una qualche logica c'è: alcuni sono lì e altri sono da un'altra parte. Comunque ci sono, li trovate tutti, vi darò le indicazioni. Prima e-mail, documento 83 della nota di produzione del 29 gennaio, quella generale. È Raiffeisen che scrive a Obi "Caro Emeka, fateci per favore sapere se il *vendor*", siamo al 7 aprile quindi nelle fasi sostanzialmente iniziali dell'operazione, "se il venditore ha approvato l'elenco delle aziende da contattare. Ieri abbiamo individuato le seguenti", ieri, è Raiffeisen "abbiamo individuato le seguenti", "Exxon Mobile, Total, Statoil, Petrobras, Chevron, Addax Sinopec, CNPC. Inizieremo a contattarli non appena avremo ottenuto la tua approvazione". A fronte di questa comunicazione se fosse vera la tesi del Pubblico Ministero uno si aspetterebbe una risposta di Obi, dice "Scusa Raiffeisen, forse hai capito male, cioè il nostro *target* è Eni, non mi interessa niente che tu prenda contatti con Exxon, con Total, con Statoil, il nostro *target* è Eni", però non è così. Non è così perché Obi risponde e dice, contrariamente a quanto uno potrebbe immaginarsi se avesse ragione il Pubblico Ministero, "Parliamone e finalizziamolo oggi questo elenco, non ho bisogno di un'approvazione specifica da parte loro", cioè da parte del venditore, "io vado avanti, dobbiamo cercare altre società". 7 giugno, nota produzione "Obi EVP" documento 38. Geof Eire (fonetico) di Baifeis (fonetico), uno dei consulenti di Obi scrive a Obi "Emeka, BP" British Petroleum "Addax e Petrobras" tutte società petrolifere "hanno manifestato un potenziale interesse". Il 16 luglio, documento 45 sempre nota "Obi EVP", Eire ritorna a scrivere a Obi "Emeka, penso che altre due società", rispetto a quelle BP, Addax e Petrobras, "dovrebbero essere prese in considerazione per OPL 245, Impex", oggi Japan Ink, "esperienza in acque profonde dall'Indonesia, possiede *asset* molto significativi in Medio Oriente ed è attiva in Africa *offshore* Congo", lo stesso settore di OPL, "e Sonangol, un'esperienza molto significativa in acque profonde proveniente dalle proprie operazioni in Angola, sta investendo all'estero". C'è un altro scambio di corrispondenza tra Baifeis ed EVP il 22 giugno, dove emerge pacificamente l'interesse nella ricerca di altri investitori, in questo caso si parla di Conoco, di PetroChina, di Lukoil, 136 della nota generale del 29 gennaio. E il 28 giugno c'è una... tra i consulenti di EVP e Raiffeisen, c'è uno scambio di e-mail che contiene un report aggiornato, quindi siamo già a giugno, un report

aggiornato con l'aggiornamento su potenziali investitori. E quindi il giorno successivo, quindi siamo al 29 giugno, e questo è il documento 140 della nota del 29... quella generale del 29 gennaio 2010 (sic), Obi risponde ad Eire di Baifeis, ed è interessante questa risposta perché Obi dice "Suggerirei una volta identificato un gruppo di parti interessate di organizzare dei colloqui a quattr'occhi con ciascuna di queste parti interessate per seguirle, presentando loro l'operazione e le varie questioni". Questo è Obi che lavora per Eni, che è il mediatore di Eni, che cerca di organizzare dei colloqui a quattr'occhi con altre imprese, con altre aziende, e presentare loro l'operazione e le varie questioni. Abbiamo, come ho detto, altri documenti, il 154 della nota del 29 gennaio, è un documento da cui si comprende che il 19 luglio Raiffeisen per conto di EVP invia a Petrobras una lettera invitandola a partecipare al processo di vendita, e ne manda un'altra il giorno successivo, il 20 luglio, a Statoil. E poi c'è un'e-mail dell'11 agosto 2010, Obi scrive a Martin Schwedler, Raiffeisen, il suo consulente. Questa è un'e-mail, secondo me, la cui portata è insuperabile. "Caro Martin, sto provando a contattarti senza successo, per favore" dice Obi a Schwedler "per favore, come discusso in precedenza", quindi si tratta di questione che è aperta sul loro tavolo da tempo, "come discusso in precedenza apprezzerei se tu volessi prendere in carico le discussioni con gli altri potenziali investitori. Si tratta di conversazioni sensibili ma critiche, e abbiamo bisogno di una voce piuttosto autorevole per convincerli ad agire, avendo dimostrato un certo grado di interesse per il processo. Saluti Emeka". È il documento 53 della nota "Obi EVP". Cioè Obi prende carta e penna e chiede aiuto al suo *advisor*, che è, come dire, è una voce autorevole, è Raiffeisen, è una delle più importanti banche d'affari europee, perché c'è bisogno di una voce autorevole per convincere nelle discussioni gli altri potenziali investitori. E ancora a ottobre, questo è un documento interessante, il documento 166 della produzione generale del 29 gennaio 2020, perché Baifeis il 4 ottobre manda a Obi un aggiornamento sui possibili acquirenti evidenziato che Conoc (fonetico), che è una società petrolifera, era interessata. Quello che è interessante non è tanto... questo è sicuramente importante perché conferma tutti i documenti che ho richiamato da cui si evince chiaramente che stavano lavorando su più piani, su più tavoli, ovviamente nell'interesse del venditore, nell'interesse loro, quindi non era solo Eni su cui operavano. Ma questo è interessante perché Baifeis cosa fa in questo documento? Suggerisce a Obi: uno, di far firmare a Obi un NDA e di far vedere a Conoc una copia del mandato di vendita di EVP. Che significa? Che il mandato di vendita esisteva, tanto per cominciare, ma soprattutto è significativo perché Baifeis qui suggerisce a Obi lo stesso preciso e identico *modus operandi* che Obi ha utilizzato con Eni, e tanto stigmatizzato dalla Pubblica Accusa su cui credo poi molte altre difese

torneranno. Di questi documenti ce ne sono molti altri e che troverete nella memoria che confido di depositare celermente. Si parla di Conoco Philips, di Statoil, di (inc.), di Conoc. E tutti questi documenti sono per altro coerenti con le dichiarazioni testimoniali, cioè il fatto che Obi e i suoi consulenti si dessero da fare per trovare delle soluzioni alternative a Eni, è ovvio... È ovvio che Eni, come dire, rappresentava nella testa di Obi la priorità perché Eni è sul territorio da anni, in Nigeria, ed Eni opera con Shell in tutte le parti del mondo, quindi era la strada più ovvia. Ma non era l'unica, lo abbiamo visto l'insistenza che ha Obi nel chiedere anche ai suoi consulenti di trovare altri... di dargli una mano a trovare altri potenziali investitori. Ma dicevo tutte queste circostanze documentali trovano un puntuale riscontro nelle testimonianze, abbiamo visto Vicini che dice che Obi gli faceva, gli rappresentava che c'erano altri potenziali *competitors* che erano interessati, ma ce lo dice Zappalà "Io l'unica cosa che ricordo è che a un certo punto, eravamo più o meno alla fine di ottobre, quindi eravamo in prossimità della nostra sottomissione, dell'ultima offerta Raiffeisen per l'acquisizione al 100 percento dell'OPL. Ricordo che ci arrivò un'e-mail con cui Vincenzo Armanna ci sollecitava a cercare di chiudere abbastanza rapidamente perché c'erano *rumors* che si stavano avvicinando dei potenziali concorrenti cinesi". Allora una breve riflessione anche su questa testimonianza. È Armanna, giustamente, giustamente, che sollecita Zappalà per la chiusura dell'operazione, è Armanna che riferisce a Zappalà che si stava profilando all'orizzonte l'arrivo di potenziali concorrenti, e quindi Armanna, che sapeva benissimo che Obi aveva il mandato in esclusiva da parte di Malabu, Armanna sapeva benissimo allora che Obi si muoveva su altri fronti, che c'erano altri *competitors* e che quindi Obi giocava su vari tavoli, lo sapeva Armanna, emerge da questa testimonianza dalla e-mail mandata a Zappalà. Allora il fatto che... è documentale, è testimonialmente provato che Obi ed EVP abbiano, nel corso di tutta la trattativa, per lo meno fino a trattativa molto avanzata, cercato delle alternative, delle potenziali alternative a Eni, dimostra due cose insuperabili: dimostra in primo luogo che Obi operava nell'interesse di Malabu e non di Eni, perché se cerca degli altri investitori è evidente che non opera nell'interesse di Eni. Ma conseguentemente dimostra che Obi non tutelava affatto gli interessi di Bisignani, come sostiene la Pubblica Accusa, né tanto meno tutelava gli interessi di Scaroni o di altri manager Eni, perché se la funzione di Obi fosse stata quella di assicurare delle retrocessioni, dei cavalli di ritorno a favore di Bisignani, a favore di Scaroni o di chiunque altro in Eni, e non si sarebbe impegnato, come si è impegnato, nel ricercare altri possibili e ulteriori e diversi acquirenti rispetto a Eni. Non lo avrebbe fatto. E allora la realtà, la realtà dei fatti è che questo dibattito, perché le prove di questo dibattito sono fondamentali, la vostra decisione si baserà sulle prove del processo,

si può rimanere, come dire, indietro alla fase delle indagini però resta il fatto che questo dibattito le risultanze documentali, le risultanze dichiarative, dimostrano che la Corte di giustizia inglese non avesse poi così sbagliato a riconoscere che Obi aveva effettivamente svolto un'attività nell'interesse di Malabu e non avesse poi sbagliato a far sì che Obi avesse il diritto a ottenere quei 120 milioni di dollari che vengono richiamati anche nel capo d'imputazione. Allora, su Obi un'ultima riflessione. Io debbo dire che dopo questo approfondito dibattito, dopo aver sentito moltissimi testi, aver esaminato moltissimi testimoni, anche alla luce della ricostruzione dei fatti che effettua la Pubblica Accusa, che noi non condividiamo per nulla, l'abbiamo evidenziato, però anche dalla ricostruzione dei fatti che ci propone la Pubblica Accusa io non riesco ancora a comprendere il ruolo, il contributo causale che Obi avrebbe avuto rispetto all'ideazione, consumazione del delitto di corruzione internazionale che è contestato. Anzi devo dire dalle parole del Pubblico Ministero ricavo il contrario, cioè non... ricavo che Obi in questa vicenda non c'entra assolutamente niente rispetto alla corruzione internazionale, alla luce di com'è andato il processo, non è un processo fatto sulle carte della Pubblica Accusa come rito abbreviato. È un processo che è stato fatto e servirà a qualcosa il processo, ma su Obi non è emerso proprio niente. L'unica cosa che ci dica il Pubblico Ministero, dice "Vabbè, Obi aveva molti rapporti con l'ambiente politico nigeriano, conosceva Gusau, aveva rapporti con persone vicine all'Attorney General e con la Diezani, la chiamava zietta", e va bene, allora? Questa è una partecipazione a un accordo corruttivo? Ha avuto un ruolo in un qualche accordo corruttivo? Direi di no. Anzi il 2 luglio il Pubblico Ministero ci dice una cosa importante, perché ci racconta, pagina 57 e 58, lo dice lui, "i politici nigeriani, *in primis* Goodluck Jonathan, diedero l'istruzione 'fate a meno di Obi', i politici non volevano Obi". Sei presunti corrotti, quelli che avrebbero partecipato alla corruzione, non volevano Obi, anzi ne chiedono l'esclusione, ne chiedevano, dice il Pubblico Ministero, l'esclusione. Allora io faccio veramente fatica a comprendere il ruolo di Obi nell'unica questione, rispetto all'unica questione su cui il Tribunale poi deve pronunciarsi, la sussistenza o meno del reato di cui all'articolo 322. E allora io mi sono interrogato del perché, posto che pacificamente Obi, rispetto al tema corruttivo è completamente fuori. Perché questo interesse della Pubblica Accusa su Obi? E l'ho capito. Devo dire ci ho messo un po' di tempo, alla fine l'ho capito. Obi è stato utilizzato dal Pubblico Ministero come elemento indispensabile del sillogismo, del ragionamento sillogistico che cerca di proporvi. Ritorniamo alla conclusione, all'inizio della mia discussione sulla posizione Obi. Cos'ha detto il Pubblico Ministero? Qui sintetizzo, non leggo, mi permetto di sintetizzare perché il passaggio l'ho letto quindi voi lo avete sotto gli occhi quando rileggerete le trascrizioni,

però il ragionamento del Pubblico Ministero è questo: in ogni corruzione, in ogni tangente corruttiva c'è una parte che ritorna a chi la paga. Primo, la premessa del ragionamento logico-deduttivo del sillogismo del Pubblico Ministero, in ogni tangente c'è una parte che ritorna a chi la paga. Qui, nel nostro caso, c'è una retrocessione, o ci sarebbe stata o avrebbe dovuto esservi, c'è un cavallo di ritorno attraverso Obi, eccolo qua. I trolley non reggono, è Obi lo strumento del cavallo di ritorno, quindi, ragionamento sillogistico, in ogni tangente, in ogni corruzione c'è una parte che ritorna, qui c'è una parte che avrebbe dovuto tornare o che è tornata quindi c'è la corruzione. Questo è il sillogismo che subliminalmente vi propone, ma questo è un sillogismo che, a mio avviso, è falso due volte. È più falso del falso sillogismo, sempre da un punto di vista dialettico, si intende, da un punto di vista di logica aristotelica. È un falso sillogismo più falso del sillogismo di Bertrand Russell, che tutti voi forse conoscete. Le forchette hanno quattro denti, mio nonno ha quattro denti, mio nonno è una forchetta. Questo era il falso sillogismo di Russell. Qui abbiamo un doppio falso sillogismo, perché non solo la premessa maggiore è una premessa non vera, non verificata, non è vero affatto che in ogni tangente, in ogni pagamento corruttivo c'è un ritorno, non è vero affatto che da Mani Pulite in poi in ogni corruzione c'è un ritorno. Quando mai? 30 anni che faccio processi di questo tipo rarissimamente mi è capitata una situazione di questo tipo, non è una... non si può far passare come massima di esperienza questo assunto. E non è nemmeno vero il contrario, non è neppure vero che in ogni appropriazione, che in ogni malversazione, in ogni infedeltà da parte di un dirigente di una società corrisponda poi il pagamento di una tangente. Cioè è una premessa maggiore completamente falsificata da un punto di vista logico e fattuale. Ma è altrettanto indimostrata, altrettanto falsa la premessa minore, quella che poi deve portare alla conclusione del ragionamento logico deduttivo, perché l'abbiamo visto, non c'è stata nessuna retrocessione e non c'è nessuna prova che vi avrebbe dovuto esservi un cavallo di ritorno, una retrocessione. I trolley sono svaniti nel mese di luglio, e Obi, il mezzo per pagare stecche agli italiani, anche Armana pressato dal Pubblico Ministero lo ha escluso. E tanto è vero che anche questa premessa minore non sta in piedi, l'esistenza delle retrocessioni, che questa ipotesi non ha neppure trovato una contestazione specifica nel capo d'imputazione. Non c'è. Tanto prove di questo tipo mancano che non c'è una contestazione, è nella parte narrativa, ma se ci fossero state delle retrocessioni o anche solo un tentativo di retrocessioni, una cornicetta giuridica per mettere queste condotte c'è nel codice penale: si chiama infedeltà patrimoniale, e prima che si chiamasse infedeltà patrimoniale contestavano i Pubblici Ministeri, prima che fosse inserita nel nostro codice penale, o meglio codice civile in questo caso, veniva

chiamata appropriazione indebita. C'era ma non è stata mai contestata. Allora io credo che ancora una volta la Pubblica Accusa trattando proprio la posizione di Obi abbia ancora una volta alzato una barriera fumogena, ma se noi spazziamo questo fumo, se sgombriamo il campo dalle suggestioni che il Pubblico Ministero ha voluto proporci, io credo che chiunque esamini la vicenda, questa vicenda con uno sguardo sereno, non condizionato, asettico, si accorge che questo processo è davvero spoglio di qualunque prova, di qualunque indizio, di qualunque anche elemento di sospetto rispetto alla corruzione internazionale, e non vi sono prove, Signori del Tribunale, per il semplice motivo che da parte di Eni, da parte dei suoi dirigenti e da parte del mio assistito Scaroni non è stato commesso in realtà alcun reato. Io quello che debbo dire senza alcuna polemica, così, rimprovero al Pubblico Ministero, non è di non aver cercato, di non essersi impegnato a trovare le prove di un delitto di corruzione internazionale. Fa parte, aveva ricevuto delle denunce, fa parte dei compiti, degli obblighi dell'Accusa procedere in questo senso. E l'ha fatto, credo, con la massima professionalità e il massimo impegno. Io però quello che contesto al Pubblico Ministero è di non aver preso atto, dopo due anni di processo, che prove di questa corruzione internazionale non ce ne sono proprio, e di non essersi arreso di fronte all'evidenza della mancanza di prove e della mancanza di indizi. E quello che contesto al Pubblico Ministero è di non essersi nemmeno, come dire, posto in relazione, aver riflettuto su tutta una serie di risultanze dibattimentali che in realtà sul piano logico dimostrano... avrebbero dimostrato, avrebbero dovuto dimostrare al Pubblico Ministero l'infondatezza dell'originaria ipotesi accusatoria. È ovvio che in un processo penale per corruzione internazionale fornire la prova dell'innocenza degli Imputati, è una prova quasi diabolica. Non siamo in un processo per omicidio dove, come dire, l'alibi rappresenta la prova contraria rispetto alla tesi d'accusa. Il processo per corruzione internazionale o per corruzione in generale è molto più difficile, però nel processo vi sono tutta una serie di elementi che se letti unitamente e valutati alla luce dei principi e della logica e delle massime di esperienza e dei principi di diritto, debbono portare a una conclusione opposta rispetto a quella del Pubblico Ministero, cioè non solo siamo in un processo in cui non c'è niente sul piano della prova a carico dell'Imputato, e tanto basterebbe, ma abbiamo anche tutta una serie di elementi convergenti che ci portano a ritenere l'esatto contrario dell'ipotesi d'accusa. E questo è l'ultimo punto che vengo a sviluppare. Il primo dato di fatto... posso andare avanti?

PRESIDENTE - Sì, se...

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Io non ho problemi, ho ancora 20 minuti, non di più.

PRESIDENTE - Allora nessun problema.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - No, ma siccome è faticoso parlare ma credo che sia ancora più faticoso ascoltare, per cui se... va bene, proseguo allora. Grazie Presidente. Il primo elemento, il primo dato di fatto su cui forse è bene che tutti si rifletta, è che sono, per così dire, le modalità con cui Eni ha presentato fin dall'inizio le proprie offerte, le proprie proposte fino a concludere con l'ultima offerta dell'ottobre 2010. Altri intervengono sul punto, anche nella mia memoria troverete qualche cenno su questa questione. Mi limito a dirvi in questa sede che, come ha bene evidenziato il consulente Kotler, in tutte le offerte presentate da Eni vi erano dei termini e condizioni, lo dice testualmente Kotler, "che riservavano a Eni il diritto di modificare e/o ritirare le proprie offerte". Tra le molteplici imprescindibili condizioni che caratterizzavano le offerte di Eni, tutte le offerte di Eni, vi era la pretesa, la pretesa, come dire, ferma, fermissima, di Eni di avere informazioni e documenti societari aggiornati riguardanti Malabu e prove soddisfacenti sull'identità degli azionisti e dell'amministratore di Malabu e sui relativi poteri di firma. Questo è un dato di fatto, poi trarremo le conclusioni. Il secondo dato di fatto è che nella conduzione di queste trattative sono state coinvolte numerosissime funzioni interne di Eni e moltissime persone. Ora nessuno dei testi che facevano parte di queste funzioni coinvolte nell'operazione, che sono stati assunti nel dibattimento, ha riferito di pressioni, di ingerenze o di qualunque altro atteggiamento che possa considerarsi volto a limitarne le decisioni, da parte dell'amministratore delegato di Eni e da parte comunque dei vertici di Eni o dei soggetti apicali che oggi sono Imputati, per eliminare o anche solo attenuare un pochettino, di tanto così, le condizioni richieste quali presupposti indispensabili per la conclusione del *deal*. Allora se seguiamo sul piano logico la tesi della Pubblica Accusa ci troviamo di fronte... ci troveremo di fronte a un comportamento quantomeno schizofrenico da parte dei vertici di Eni, oggi Imputati, in particolare di Scaroni. Perché da un lato si afferma che questi vertici avrebbero corrotto (dove, quando, come e con chi non è dato sapere) dei Pubblici Ufficiali nigeriani, per ottenere i diritti sul blocco OPL 245, e, si dice, anche per ottenere il cavallo di ritorno, anche per ottenere delle retrocessioni. Questa era la molla che li spingeva, e dall'altro però è un dato di fatto che Eni ha subordinato tutte le offerte a plurime, stringentissime condizioni, il cui mancato verificarsi avrebbe impedito, e come vedremo ha impedito a un certo punto, la conclusione positiva di questa operazione. Operazione che nella tesi d'accusa sarebbe stata proprio la causale della contestata corruzione e il movente, il presupposto del cavallo di ritorno, cioè delle retrocessioni per i dirigenti. Perché in realtà anche dopo il 30 ottobre Eni ha continuato a cercare di ottenere informazioni precise sugli azionisti e sui componenti di Malabu, la posizione di Eni non è mai cambiata. Tanti sono i documenti

che vorrei citare, mi limito... mi autolimito. Ho l'impegno di chiudere all'una e mezzo e cercherò di rispettare questo impegno. Io vi ricordo un'e-mail, importante secondo me, del primo dicembre 2010, ed è un'e-mail che scrive il direttore generale della divisione E&P all'amministratore delegato, cioè a Scaroni. Il direttore generale sappiamo essere Claudio Descalzi. Che cosa scrive Descalzi a Scaroni? "Alla luce delle dispute apprese di recente", il primo dicembre dice, "sulla proprietà della società Malabu è fondamentale", è fondamentale, "avere un quadro completo della situazione che confermi l'esistenza delle condizioni di fattibilità e opportunità dell'iniziativa. E quindi si decide di proseguire le verifiche necessarie e monitorare il contesto durante i prossimi giorni prima eventualmente di riprendere le discussioni con le controparti interessate". Questa è un'e-mail che va dal numero due al numero uno dell'Eni, dal capo della divisione E&P all'amministratore delegato di Eni, non è un'e-mail costruita *ad usum Delphini* per difendersi da una possibile accusa di corruzione, ma questa e-mail è coerente con altri documenti. C'è un'e-mail del 28 febbraio 2011, quindi due mesi dopo questa e-mail di Descalzi, con cui all'amministratore delegato di Eni viene inviata una nota. Allora questa e-mail viene inviata... questo è il documento, il documento che vi ho letto prima, mi ero dimenticato di segnalarvelo, è il documento 202 delle produzioni difensive del 29 gennaio 2020, la lettera... l'e-mail del primo dicembre. Questo documento... questa nota è il documento 224 della produzione difensiva sempre del 29 gennaio. Allora è un documento, come dicevo, che viene mandato a Scaroni con un'e-mail in vista del comitato di direzione del 2 marzo 2011. Due osservazioni: il comitato direzione è un elemento centrale nel processo decisionale di Eni, perché nel comitato di direzione è presente l'amministratore delegato, cioè il vertice aziendale, con tutte le sue prime linee, cioè tutti i responsabili delle varie divisioni o comunque società di Eni. In quel comitato direzione si prendono, si esaminano delle questioni, si prendono delle decisioni che poi vengono portate in consiglio di amministrazione per la discussione o comunque per la ratifica. Quindi un momento topico. E in vista di questo comitato di direzione del 2 marzo 2011, c'è questa nota che è una nota che è predisposta dalla divisione E&P, *Exploration and Production*, che è la divisione di cui fanno parte gli altri Imputati di questo processo e che vedeva al vertice Claudio Descalzi. Arriva questa nota all'amministratore delegato, e questa nota cosa dice? Il 28 febbraio. "Non è ancora stato possibile completare la *due diligence* sulla società Malabu finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei *directors* della società, necessaria", necessaria, "anche ai fini di verificare i poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi". È evidente che questa nota che finisce sul tavolo dell'amministratore delegato di Eni in vista del comitato di direzione del 2

marzo non fa altro che evidenziare gli stessi problemi, le stesse criticità, che già il capo della divisione E&P aveva segnalato il primo di marzo a Scaroni con quell'e-mail che abbiamo commentato e letto. Quindi primo marzo si segnala questa criticità, il 28 febbraio... scusi, il primo dicembre si segnala questa criticità, il 28 marzo una nota che ribadisce questa situazione di difficoltà. E allora Scaroni prende metaforicamente carta e penna e manda quell'e-mail, citata anche dal Pubblico Ministero, al direttore generale della divisione E&P, Scaroni non è uomo di molte parole, "voglio capire bene il tema Malabu". Quattro parole ma molto chiare. Mi arrivano sul tavolo queste situazioni, voglio capire bene come stanno le cose con Malabu. Questa l'e-mail che manda Scaroni a Descalzi, è del primo marzo. Evidentemente si parlano. E arriviamo al 2 marzo al comitato di direzione. E questo comitato di direzione, questo verbale di comitato di direzione merita di essere letto per la parte che ci interessa, ovviamente. È il documento 227 della nota di produzione 29 gennaio 2020. Tanto per cominciare è un documento che consta di diverse pagine, ed è interessante perché non solo è allegata la famosa nota in questione, ma è interessante perché si vede come il 2 marzo siano state toccate, in sede di comitato direzione, ben 9 tematiche, quindi non è che OPL 245 fosse al centro dei desideri e dei pensieri del comitato di direzione, e quindi dell'amministratore delegato. Però tra i vari argomenti che vengono trattati c'è punto 8 sotto lettera B "Nigeria, aggiornamento sul blocco OPL 245". Allora cosa succede in questo comitato di direzione del 2 marzo? Punto 8B, Nigeria aggiornamento sul blocco OPL 245. Descalzi illustra la nota inviata e allegata, è la nota in cui venivano segnalate quelle difficoltà, quelle criticità. Fa presente, sempre Descalzi, che la situazione è impantanata per problemi fiscali e contrattuali. Siamo al 2 marzo. La situazione è impantanata per problemi fiscali e contrattuali. Questa, come dire, è il *warning* che dà Descalzi. E l'amministratore delegato dal suo punto di vista vede l'altra problematica, sempre contenuta nella nota e sempre segnalatagli dalla divisione E&P perché si legge "L'AD" cioè Scaroni "aggiunge che vi sono delicati problemi sui poteri di firma di Malabu", delicati problemi sui poteri di firma di Malabu. E a questo punto l'amministratore delegato fa quello che è il compito dell'amministratore delegato, perché c'è scritto "aggiunge che vi sono delicati problemi sui poteri di firma di Malabu. Ritiene che il progetto sia da considerarsi accantonato". Di fronte a queste criticità che gli vengono dalle strutture indicati, "voglio capire il tema Malabu" scrive a Descalzi. Ne parlano, lo capisce, il progetto viene da considerarsi accantonato, è da considerarsi accantonato, va su un binario morto. E aggiunge "l'AD fa presente che intende informare il consiglio di amministrazione nell'ambito della sua informativa". Conseguentemente cosa succede? Succede che il 10 marzo al consiglio di amministrazione che si terrà il 10 marzo 2011,

l'amministratore delegato informa il CdA che non vi sono le condizioni per finalizzare la transazione relativa al blocco OPL 245, e dà atto in quella sede che l'argomento era stato esaminato il 2 marzo in sede di comitato di direzione. Questo, il verbale di CdA, è il documento 228 della nota di produzione del 29 gennaio 2020. In sostanza da questi elementi, questi documenti che abbiamo esaminato, ai primi di marzo, tra fine febbraio e i primi di marzo 2011, i vertici Eni, il 28 marzo il vertice della direzione E&P, e il 2 marzo l'amministratore delegato, avevano deciso di mettere da parte l'acquisizione del blocco OPL 245. L'operazione, il progetto va a considerarsi accantonato, dev'essere considerato accantonato. E allora forse si comprende la dichiarazione che Scaroni ha reso ai Pubblici Ministeri di Napoli l'8 marzo 2011. 8 marzo 2011, sette giorni dopo quella decisione presa in comitato di direzione, "il progetto dev'essere considerato accantonato", lo accantoniamo perché in presenza di queste criticità noi non possiamo andare avanti. E allora l'11 marzo 2011... 8 marzo 2011, chiedo scusa, quando questa decisione era stata presa, Scaroni va davanti ai Pubblici Ministeri e quando fa le cento domande che gli fanno, le più stravaganti, gliene viene fatta... gli vengono fatte anche delle domande su OPL 245 conclude dicendo "La trattativa... tale trattativa non è andata a buon fine", perché l'aveva accantonata 8 giorni prima, aveva delle dichiarazioni e dei documenti da parte della divisione E&P che gli diceva... gli segnalavano tutta una serie di criticità. La trattativa non è andata a buon fine. E allora non credo che si possa affermare, come ho sentito affermare dal Pubblico Ministero a pagina 97 delle trascrizioni del 21 luglio che Scaroni ai Pubblici Ministeri di Napoli ha posto in essere un tentativo di depistare, sono parole che ha usato il Pubblico Ministero, "tentativo di depistare". Abbia voluto minimizzare questa situazione, abbia voluto in qualche modo rendere una dichiarazione infedele, non sincera ai Pubblici Ministeri di Napoli. La realtà è che i Pubblici Ministeri di Napoli l'8 marzo 2011, il Dottor Scaroni ha rappresentato la situazione, quello che ha dichiarato è uno specchio fedelissimo delle decisioni che in quel momento il vertice di Eni aveva raggiunto, aveva preso. Detto questo mi domando come si possa ritenere Scaroni e i suoi principali collaboratori responsabili del reato di corruzione internazionale che sarebbe stato posto in essere per ottenere i diritti sul blocco 245, che sarebbe stato posto in essere, secondo la tesi d'accusa, per avere delle retrocessioni, avere dei cavalli di ritorno, avere qualche cosa in cambio, quando nel marzo del 2011, un mese e mezzo prima del *resolution agreement*, si era deciso di accantonare il progetto. E si era deciso di accantonare il progetto proprio in relazione, c'è scritto, è nel verbale che voi leggerete con calma, proprio in considerazione dell'incertezza e dei delicati problemi sui poteri di firma dei rappresentanti di Malabu. E l'operazione, e qui torniamo al discorso del governo che

non è affatto un filtro, l'operazione poi si è fatta, si è potuta fare proprio perché questi problemi sono stati risolti. Cioè acquistando la licenza dal governo, il tema del... l'ha detto, mi pare, anche De Rosa nel suo esame, il tema della firma, di chi firmava, è un problema che diventava superato ma certamente in quelle condizioni Eni, il suo amministratore delegato e le strutture di Eni avevano detto l'operazione non si fa. Se non si trova una soluzione diversa l'operazione non si fa. Allora io credo che da un punto di vista logico sia davvero impossibile immaginare che questa operazione dovesse essere fatta a dispetto dei santi e del diavolo pagando corruzione e aspettandosi delle retrocessioni quando si dice l'operazione non si fa. Ma sul piano logico come può stare in piedi un ragionamento di questo tipo alla luce di queste risultanze probatorie? E ancora mi chiedo come possa stare in piedi l'accusa che è mossa nei confronti del mio assistito, un'accusa che abbiamo visto, come dire, svuotata di qualsiasi elemento di prova, alla luce di un altro documento, ed è l'ultimo e vado a finire, su cui vorrei soffermarmi. Ed è un documento che tra l'altro era nelle mani dei Pubblici Ministeri già dalle indagini preliminari, perché è un documento che è allegato alla memoria di Scaroni del 5 ottobre 2016, indirizzata ai Pubblici Ministeri, quindi quasi 4 anni fa, e che voi avete perché li avete tra le vostre carte le memorie delle Parti. Allora allegata alla memoria di Scaroni del 5 ottobre trovate un'e-mail, ed è un'e-mail che ha scritto Scaroni al direttore affari legali di Eni il 15 aprile 2011. Agli inizi di aprile la situazione cambia radicalmente, perché non si compra più da Malabu, cioè l'operazione viene ribaltata, interviene il governo che dice "a questo punto la licenza la prendo io, diventa mia, e vediamo se voi siete in grado di acquistare questa licenza". Cambia la struttura dell'operazione. Allora il 15 aprile prende carta e penna Scaroni e scrive questa e-mail a Massimo Mantovani, che è il capo dell'ufficio legale di Eni, "Massimo, Claudio", che è Claudio Descalzi, "mi ha informato stamattina", quindi il 15 di aprile, in realtà c'era già stata una parziale informativa sintetica qualche giorno prima, ma diciamo sostanzialmente la conclusione arriva... dal punto di vista, dalla prospettiva dell'amministratore delegato, emerge da questo documento, "mi ha informato stamattina che sarebbe stata raggiunta un'intesa per il nostro ingresso nel blocco 245" scrive Scaroni a Mantovani "ti segnalo che quando sono stato sentito a Napoli come persona informata sui fatti una delle domande era proprio relativa al blocco 245". Allora qui c'è un passaggio che secondo me è fondamentale. Perché cosa dice Scaroni a Massimo Mantovani? "Non ho dubbi, non ho dubbi sull'operato di Claudio e dei suoi", ed è logico che non abbia dubbi, con tutte le e-mail, le note che gli avevano mandato è ovvio che non ha il minimo dubbio sulla correttezza dell'operato dei suoi, però è stato sentito dalla Guardia di Finanza, è stato sentito dal Pubblico Ministero di Napoli, e

quindi dice “Non ho dubbi sull’operato di Claudio e dei suoi, ma vorrei che con i tuoi dell’*anti-bribery* guardaste con attenzione”, con attenzione, “questo progetto per essere tranquilli che sia tutto okay. Sentiti con Claudio”, cioè con Claudio Descalzi, “per avere tutti gli elementi necessari e confermami poi l’esito delle verifiche che farà questa unità anticorruzione”. Questa e-mail è allegata alla memoria, anche l’e-mail di risposta di Massimo Mantovani, è un’e-mail molto lunga, non la leggo se no ci mettiamo un quarto d’ora, è un’e-mail che però è assolutamente tranquillizzante rispetto alla tematica, è un’e-mail che descrive com’è andata l’operazione, dice in sostanza “tutto okay, tutto bene, tutto regolare”. Perché ho citato questi due documenti? Sia per la risposta, che poi, come dire, è importante per tutti questa risposta, è una risposta che viene... che è basata sulle indagini che ha fatto l’unità anticorruzione di Eni rispetto a questa operazione. Ma è soprattutto importante, per quanto riguarda il mio assistito, perché a volte nella vita sono importanti le risposte ma, come diceva un cantautore italiano, ancora più importanti sono le domande. E allora io credo che è evidente sul piano logico, sul piano del buon senso, che se l’acquisizione dei diritti di sfruttamento relativi al blocco OPL 245 fosse stata un’operazione *borderline*, o peggio ancora fosse stata un’operazione frutto di un qualsivoglia accordo illecito che avesse visto Scaroni come partecipante. L’ultima cosa che avrebbe fatto l’amministratore delegato di Eni sarebbe stata quella di richiedere un’ulteriore e attenta *due diligence*, un’ulteriore e attenta verifica da parte dell’unità anticorruzione di Eni su questa operazione. Ricordo che come ha spiegato il Teste De Rosa, udienza 5 dicembre 2018 pagina 5 e 6, questa unità anticorruzione e *anti-bribery* di Eni era strutturata e composta da molte persone, non da un signore che passa per la strada, molte persone operavano in questa unità. E questa unità faceva una relazione periodica, leggo testualmente il passaggio dell’udienza del 5 dicembre “Faceva una relazione periodica agli organi di controllo, al comitato di controllo rischi, al collegio sindacale e all’organismo di vigilanza. Quindi se fossero emerse delle criticità, delle *red flags* rispetto a quest’operazione queste criticità sarebbero state puntualmente segnalate a questi soggetti”, al comitato di controllo rischi, al collegio sindacale e all’organismo di vigilanza, e quindi l’operazione sarebbe stata bloccata, sarebbe stata fermata, si sarebbe in qualche modo inceppata. E allora io credo che sia contrario davvero al buon senso immaginare che il mio assistito, che l’amministratore delegato di Eni abbia deciso di accendere un faro, abbia deciso di far fare un approfondimento da questa unità anticorruzione su un’operazione di acquisizione laddove questa fosse il frutto di un accordo corruttivo. E anche se di questo accordo corruttivo Scaroni fosse stato solo al corrente, o se Scaroni da parte di questa operazione avesse voluto ricavarne dei ritorni personali, l’ultima cosa che avrebbe fatto

è quella di chiedere un approfondimento su questa operazione da parte delle sue strutture. Allora signori del Tribunale, io credo che giunto, sforando di 5 minuti, alla fine il mio intervento, vi siano tutti gli elementi per assolvere il mio assistito. Abbiamo visto insieme i vuoti probatori, abbiamo visto insieme i silenzi della Pubblica Accusa, ci siamo confrontati puntualmente, e magari anche un po' pedantemente, con gli argomenti della Pubblica Accusa e ne abbiamo dimostrato, riteniamo, la totale inconsistenza. Per la verità avrei voluto anche confrontarmi con gli argomenti della memoria del Pubblico Ministero, non è stato possibile, benché sia stata preannunciata da luglio. Io la depositerò, come ho detto, a fine... nel giro di due o tre settimane al massimo, perché voglio, come dire, puntualizzare tutti i documenti, i passaggi degli interrogatori, i passaggi delle sommarie informazioni, insomma tutto voglio che sia puntualmente indicato. Però credo che alla luce di quanto ho cercato di esporre, sperando di non avere annoiato troppo questo pazientissimo Tribunale, credo che l'unica conclusione possibile, che è quella che poi chiedo, è l'assoluzione del mio assistito, del Dottor Paolo Scaroni, con la più ampia formula liberatoria che il Tribunale riterrà di dover stabilire. Grazie.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 14 ottobre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 13.45.

